20

P E R

D. *Annamaria Sorrentino*

CONTRA

D. *Proſpero Buccino*;

NEL S. R. C.

Commeſſario l'Illuſtre Signor Principe Zurlo:

In banca di *Blondone*:
Preſſo lo Scrivano *Parziale*:

(42)

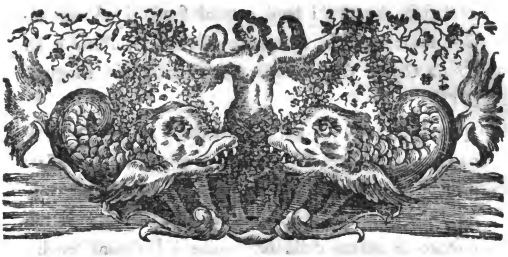

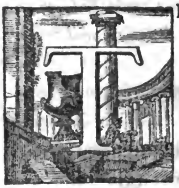

Ra tante intralciate conteſe, che nel corſo di *quarantacinque anni* han malmenata l'eredità di D. *Chiara Giannattaſio*, quella che in grado di *appellazione* reſta a definirſi dal S. C., è certamente la più ſeria e grave, non perchè il *fatto*, o il *diritto* ſparga ſu di eſſa alcun ragionevole dubbio, ma perchè l'autorità e la dignità de' nuovi Avverſarj fa che ſi renda almen diſputabile ciò, che di ſua natura è ſcevro ed immune da qualunque conteſa.

Nell'anno 1752 ſcriſſe D. *Chiara Giannattaſio* il ſuo teſtamento, in cui iſtituì eredi univerſali *D. Proſpero Buccino* e *D. Ferdinando Sorrentino*, verſo de' quali pareva che nudriſſe uguali ſentimenti di amore e di beneficenza: ordinò eziandìo moltiſſimi *legati*, e

prescrisse che tutt' i beni paterni soggetti ad un antico fedecommesso si consegnassero a D. *Paolo* e *D. Giulio Cesare Giannattasio* suoi rimotissimi congiunti (1).

La prima sventura, a cui soggiacque l' eredità, derivò dalla *querela di falso*, che i venienti *ab intestato* promossero nella *G. C. Criminale* principalmente contra D. *Prospero Buccino*, a cui fu attribuito il reo disegno di privar della successione i legittimi eredi. Ma dopo un lungo litigio, e dopo che la G.C. prescrisse di doversi agire *civilmente rimossa qualunque criminalità*, con istrumento di transazione fu data a' Signori *Paternò* la *metà consuetudinaria*, e vennero pagati a *D. Paolo e D. Giulio Cesare Giannattasio*, oltre a' *ducati* 12000 legati nel testamento, altri *ducati* 6000 *in vim transactionis* (2).

La scaltrezza di D. *Prospero Buccino* fe credere a D. *Ferdinando Sorrentino* che non dovesse aver luogo quella *sostituzione*, che l' obbligava a restituire ad esfolui i beni dopo sua morte; e gli fu facile così d' indurlo a subire *per metà* il peso de' *legati* dalla *testatrice* ordinati. La *sostituzione* di D. *Prospero Buccino* a D. *Ferdinando Sorrentino* ognun ravvisava di

(1) *Fol. 6 v. 1.*

(2) *Fol. 43 ad 46 v. 1.*

di essere *inserita inopportunamente* tra le parole dell' *istituzione*; e pareva assai stravagante ed ingiusto che mentre il *Buccino* veniva al *Sorrentino* sostituito, qualora costui lo precedesse nella tomba, non fosse anche così disposto in favor di *Sorrentino*, se il *coerede* gli premorisse.

Gravata di tante *spese*, e diminuita da tanti *legati* la *metà* dell' eredità posseduta da D. *Ferdinando Sorrentino*, non permise a costui che nel breve periodo di sua vita godesse de' benefici effetti della disposizione di D. *Chiara Giannattasio*: e tolto di vita il padre ebbero le di lui figliuole ed eredi D. *Eugenia* e D. *Anna Maria Sorrentino* il dolore di vedersi spogliate all' istante del paterno retaggio. *D. Prospero Buccino* presso di altro *Scrivano* della G. C. chiese il decreto di *spettanza* in vigor della *sostituzione* ordinata da D. *Chiara Giannattasio*, ed agevolmente l'ottenne: dimandò l' *immissione* nel possesso e l' *investazione* delle partite, e senza veruna intelligenza delle figlie ed eredi del gravato tantosto la conseguì (1): e l'anno 1766, in cui avvenne la morte di D. *Ferdinando Sorrentino*, fu il principio delle calamità sofferte da D. *Eugenia* e *D. Anna Maria* di lui figliuole.

Do-

(1) *F.* 11. *v.* 1.

Dopochè avevano costoro già perduto i beni, dedussero nella G. C. diverse azioni contra D. *Prospero Buccino*. Differo in prima che dovea costui pel *Senatoconsulto Liboniano* riputarsi indegno di tutta l'eredità, come quello ch' era stato il fabro del testamento, e che oltre a ciò aveva *infilzate* tra le parole della *istituzione* quella mal conceputa *sostituzione*, che verificata la morte del di loro padre le aveva private de' beni. Differo in secondo luogo che la *perplessità ed inintelligibilità della sostituzione* non permetteva che si desse esecuzione ad un atto di volontà oscuro al segno di non intendersi cosa mai avesse la testatrice inteso di disporre. E finalmente dedussero l'azione della *trebellianica*, ch'è l'ultima e sola, la qual resta a definirsi (1).

Il S. C. nel tempo stesso che confermò il decreto di *spettanza* ottenuto da D. *Prospero Buccino*, ordinò che si fosse eseguita una relazione *omnium deductorum pro parte magnificarum Sororum de Sorrentino*, e che intanto si fossero posti sotto sequestro *ducati diecimila* di *partite* di arrendamenti ereditarie di *D. Chiara Giannattasio*; e che discussa l'ordinata *relazione* avesse la G. C. di nuovo riferito (2).

Due

(1) *F.* 12 *ad* 14 *vol.* 1.

(2) *F.* 208 *v.* 1.

Due voluminoſe *relazioni*, per quanto potè riuſcire nell' oſcurità de' fatti, poſero preſſo a poco in chiaro l'ingente valore dell'*aſſe* ereditato da D.*Proſpero Buccino*: diſtinſero i *legati* ormai ſoddisfatti, e manifeſtarono i *peſi* tutti dell' eredità. E poichè rimiſe lo *Scrivano relatore* all' eſame della G.C. la deciſione delle *tre azioni* iſtituite dalle figliuole ed eredi di D. *Ferdinando Sorrentino*, la prima cioè derivante dal *Senatoconſulto Liboniano*, la ſeconda poggiata ſulla *perpleſſità* della ſoſtituzione, e la terza riguardante la detrazione della *trebellianica*; quindi fu che in diſcutendoſi la *relazione* venne ordinato di *monirſi le parti ſul primo, ſecondo, o terzo capo* della relazione medeſima, che queſte azioni appunto comprendevano (1).

E' aſſai doloroſa la memoria di quell' avvenimento fortunato per D. *Proſpero Buccino*, che lo coſtituì nello ſtato di riderſi ulteriormente delle giuſte *iſtanze* delle ſorelle *Sorrentino*. Mentre di altro non trattavaſi nel S. C., che della *taſſa* dimandata dall' Attuario *Pecchia* autore delle due relazioni, tolſe il *Magiſtrato* quel ſequeſtro, il qual dipendeva da un decreto già *paſſato in coſa giudicata*: e lo tolſe in quel tempo appunto, in cui non doveva, nè poteva ſpiegar le provvidenze ſulle azioni iſtituite dalle ſorelle

(1) *F. 61 ad 69 vol. 5.*

le *Sorrentino*, che si aveva antecedentemente riserbate per darvi *sfogo* visto l'esito della discussione della ordinata relazione (1).

Questo nuovo avvenimento gittò le *Attrici* in una maggior desolazione. *D. Prospero Buccino* più non temeva i loro deboli sforzi, ed era nel caso finanche d'insultarle, quando già tutta si aveva appropiata l'eredità di D. *Chiara Giannattasio*. Con molto vigore si litiga, quando si ha in mano la roba altrui: e *due donne* certamente prive di padre e di averi non avevano, i mezzi opportuni per contendere con un potentissimo Avversario.

Nell'anno 1795 decise finalmente il S. C. la contesa: e poichè ebbe per giudicate le *due prime azioni* fin dall'anno 1766 istituite dalle *sorelle Sorrentino*, cioè quella del *S. C. Liboniano*, e l'altra della *perplessità della sostituzione*, siccome per queste dichiarò non esservi più luogo a pretendere, così per la *trebellianica* prescrisse = *M. C. Vicariæ procedat ad ea, quæ incumbunt pro detractione trebellianicæ* (2).

La G. C. si occupò moltissimo nella decisione di questa controversia: che non fu detto, che non fu scritto a pro di D. *Prospero Buccino* dal di lui Avvocato!

(1) *Fol.* 38 *proc. pro* Avt. Pecchia.

(2) *Fol.* 201 *v.* 5.

to! ma dopo il più rigido esame, trovandosi già co' riti solenni il *termine* compilato, pronunziò la G. C. il seguente definitivo decreto.

Deberi D. Eugeniæ, & D. Annæ Mariæ Sorrentino filiabus & heredibus qu. D. Ferdinandi quartam trebellianicam una cum fructibus a die mortis dictæ D. Claræ Giannattasio super medietate hereditatis ejusdem D. Claræ delata, & per præfatum D. Ferdinandum quæsita, ac post ejus obitum restituta D. Prospero Buccino; imputatis fructibus per eumdem D. Ferdinandum in ejus vita perceptis ex eisdem bonis hereditariis præfatæ D. Claræ, ac aliis quantitatibus ipsi, ejusque supradictis filiabus solutis, sive liberatis ex fructibus in cursu judicii super hereditate prædicta; ac proinde fiat per Scribam causæ partibus requisitis relatio bonorum, & onerum hereditariorum supradictæ qu. D. Claræ; non imputatis inter onera hereditaria legatis contentis in præcitato testamento præfatæ D. Claræ, præter quantitates solutas in vim transactionis venientibus ab intestato vigore Consuetudinis hujus Civitatis tam ex linea materna, quam paterna; præoculis habitis in relatione conficienda relationibus antea confectis per qu. Actuarium Pecchia, & citato decreto discussionis earumdem relationum. Quo vero ad impensas erogatas pro tuendo jure testamenti prædicti, & pro conservatione di-

ctæ hereditatis, impensæ prædictæ cedant pro rata fructuum & proprietatis ſupradictæ hereditatis præfato D. Ferdinando delatæ juxta contributum, ad finem providendi ſuper integro valore præfatæ quartæ viſo exitu dictæ relationis conficienda, ejuſque diſcuſſionis. Demum reſpectu legati in teſtamento præfatæ qu. D. Claræ contenti tum territorii ſiti in loco vulgo dicto Vico di Pantano, quam ducatorum quincentum facti in beneficium ſupradicti qu. D. Ferdinandi, an ſcilicet ſit cenſendum compenſativum pro ejus adſiſtentia eidem qu. D. Claræ præſtita juxta dictum teſtamentum, vel potius gratuitum, & exinde in trebellianicam imputandum, terminus alias ordinarie impertitus in citato decreto M. C. f. 152 iterum currat ad finem providendi. Nil in expenſis (1).

Le *ſorelle Sorrentino* amendue allora viventi, giacchè ora non è tra vivi che la ſola D. *Anna Maria*, produſſero al S. C. l' *appellazione* per quella parte del decreto, con cui la *detrazione del prelegato* fatto al di loro padre per *compenſo di fatiche* era ſtata ſoggettata a *nuovo termine ordinario*, e per l' altra, con cui erano ſtate obbligate al *contributo* per que' *ducati ſeimila* pagati in vigor di tranſazione a D. *Paolo* e D. *Giulio Ceſare Giannattaſio*, e per le altre ſpeſe erogate *pro ſuenda & conſervanda hereditate*.

Pri-

(1) *Fol.* 184. *vol.* 1.

Prima colle *nullità*, indi colla *ineſione all' appellazione* ſi dolſe anch' eſſo D. *Proſpero Buccino* dell' interpoſta deciſione: rinnovellò con più veemenza e vigore l' eccezioni ſulla *pertinenza della trebellianica*, e ſul *modo* da farſene la *liquidazione*, e colla ſcelta di nuovi degniſſimi *Avvocati* pieni di attività e di ſapienza legale ha creduto di dare alcun ſoſtegno alle di lui vacillanti *eccezioni*, pria diſcuſſe dal S.C. allorchè ordinò alla G. C. di procedere alla detrazione della *trebellianica*, ed indi in quel *Tribunale* fino alla noja ripetute allorchè fu pronunziato il traſcritto *decreto*.

Dovendo intanto ſol della *trebellianica* novellamente trattare, imprenderò la diſputa da' principj ſuoi, e procurerò di eſſere breve, per quanto ſi può, nella *moltiplicità degli articoli*, che furon o un tempo in opportunamente promoſſi.

CAPITOLO I.

Della pertinenza *della* trebellianica.

CRede D. *Proſpero Buccino* di dar di ſcure alla radice quando imprende a ſoſtenere che la *ſoſtituzione* ordinata da D. *Chiara Giannattaſio* eſcluda qualunque diritto alla *trebellianica*. Di molti argomenti egli ſi valſe nella G. C. per ſoſtener queſto irragionevole aſſunto, e ſotto nuove ſembianze va ora rinnovellando la ſteſſa conteſa. Or perchè le antiche e le novelle eccezioni reſtino appieno confutate, ſarà pregio dell' opera trattarle e diſcuterle con quella ponderazione, che ſi conviene in una cauſa di graviſſima importanza.

§. I.

Natura *della* ſoſtituzione *contenuta nel teſtamento di* D. Chiara Giannattaſio *non eſcluſiva della* trebellianica *dovuta all'* erede gravato.

LE parole adoperate dalla teſtatrice nella iſtituzione dell' erede ſono le ſeguenti: *Iſtituiſco, fo, e nomino miei eredi univerſali e particolari il detto D. D. Proſpero*

Cuc-

Buccino e D. Ferdinando Sorrentino, a cui dopo ſua morte ſoſtituiſco detto Dottor D. Proſpero in detta mia intera eredità, quali miei eredi debbano dare intera e puntuale eſecuzione a quanto da me ſi diſpone ed adempiere agl' infraſcritti legati (1).

Or non trovando D. *Proſpero Buccino* nella *formola della ſoſtituzione* parole *deprecative*, ma piuttoſto *imperative* e *dirette*, ſoſtiene che la noſtra ſoſtituzione non eſſendo *fedecommeſſaria*, ma *diretta*, non dia luogo al *S. Conſulto Trebelliano* ſcritto ſoltanto per coloro, i quali ſon *gravati* di reſtituire l'eredità ad altrui *per fideicommiſſum*. La ſoſtituzione *diretta*, ſi diceva in *Ruota*, non è che una ſeconda *iſtituzione* di erede, la quale non dà luogo alla *trebellianica*. I *fedecommeſſi* non ſono altrimenti conceputi che colle parole *precarie*, cioè *fidei veſtræ committo, rogo ut reſtituas*, ed altre ſomiglianti, che niente hanno di comune col *jubeo, volo, ſubſtituo & cet* . . . . E poichè *dirette* e non *precarie* erano l'eſpreſſioni adoperate da D. *Chiara Giannattaſio*, ſi deduſſe la conſeguenza che la ſoſtituzione da lei ordinata eſſendo *diretta* e non *fedecommeſſaria* eſcludeva interamente la *trebellianica*.

E' a

(1) *Fol. 6 v. 1.*

E' a tutti riſaputo che negli ultimi tempi della *Repubblica Romana* incominciarono a praticarſi quelle formole di *deprecazione*, per le quali ſi ſcongiurava l'erede a reſtituire ad altri i beni del defunto. Non avendo ancora le Leggi permeſſo che altrimente foſſe deferita l'eredità, che coll'*iſtituzione*, doveva la *preghiera* ſoltanto e la *fede* dell'erede produrre l'effetto di trasferirſi l'eredità a colui, che per legge non poteva a *titolo ereditario* acquiſtarla. Al dir di *Ulpiano* (1) il ſedecommeſſo *non ex rigore juris civilis proficiſcebatur, ſed tantum ex voluntate dabatur relinquentis:* e l'eſecuzione della volontà dell'uomo *nullo vinculo juris, ſed tantum pudore eorum, qui rogabantur, continebatur* (2). Quindi non poteva certamente adoperar parole *imperative* colui, che niun dritto aveva di eſſere ubbidito, o che piuttoſto commettendo una *frode alla legge* diſponeva contro al rigore del *Diritto Civile* (3).

Queſta è l'origine delle *formole deprecative* de' *ſedecommeſſi*. Ma dando ad eſſi *Auguſto* la protezione e l'aſſiſtenza della legge, tolſe la neceſſità delle formole *deprecative* ed *indirette*; e preſcriſſe che foſſe

(1) *Ulpian. in Fragm. t.* 25 §. 1.
(2) *Inſt. de fideicom. hered.* §. 1.
(3) *Cicer. Valer. Max.*

se la volontà dell'uomo pienamente sostenuta, qualunque fosse il modo di spiegarla e manifestarla. Di quì fu che a' tempi di *Ulpiano* le parole de' *fedecommessi* non erano diverse da quelle delle *istituzioni* e de' *legati*: *Verba fideicommissorum in usu fere hæc sunt: fideicommitto, peto, volo dari, & similia* (1). Finalmente l'Imperator *Costantino* (1) con solenne editto abolì qualunque *ritualità nelle formole: Quoniam indignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas, & judicia mortuorum, placuit ademtis his, quorum imaginarius usus est, institutioni heredis necessariam non esse verborum observantiam, utrum imperativis, & directis verbis fiat, aut inflexis. Nec enim interest si dicatur: heredem facio, vel instituo, vel volo, vel mando, vel cupio, vel esto, vel erit: sed quibuslibet confecta sententiis, vel quolibet loquendi genere formata institutio valeat, si modo per eam liquebit voluntatis intentio; nec necessaria sunt momenta verborum, quæ forsè feminecis, vel balbutiens lingua profudit. Et in postremis ergo judiciis ordinandis amota erit sollemnium verborum necessitas; ut qui facultates proprias cupiant ordinare, in quacumque instrumenti materia conscribere, & quibuscumque ver-*

(1) *Ulpian. loc. quo sup. §. 2.*

(2) *L. 15 Cod. de testam.*

verbis uti liberam habeant facultatem.

Or dopo ſiffatte diſpoſizioni ſarebbe certamente un groſſolano errore il voler diſtinguere la natura delle *ſoſtituzioni* dalle *parole*, colle quali ſono elleno eſpreſſe; ed appena per vaghezza e per erudizione è permeſſo di dire che nell'antica Giuriſprudenza de' *Romani* la *ſoſtituzione volgare* era conceputa con parole *dirette*, e la *fedecommeſſaria* con parole *oblique*.

La ſola caratteriſtica, che ora diſtingue le *ſoſtituzioni*, deriva dalla natura della *condizione*: la *ſoſtituzione volgare* ſuppone che non vi ſia l' *erede*, o perchè *non poſſa*, o perchè *non voglia* adire: la *fedecommeſſaria* ſuppone l' *eſiſtenza* dell' *erede*, e la *reſtituzione* dell' *eredità* dipendente da una *condizione purificata*: la *volgare* ſi rende *caduca* eſiſtendo l' erede: la *fedecommeſſaria* viene a mancare, quando il *fiduciario* non vi ſia, o non ſia *purificata la condizione*.

E in vero due ſole *formole* della *ſoſtituzione volgare* ci ha tramandate il *Giureconſulto Modeſtino* (1): *Lucius Titius heres eſto: ſi mihi Lucius Titius heres non erit, tunc Sejus heres mihi eſto. Si heres non erit, ſive erit, & intra pubertatem deceſſerit, tunc Sejus heres mihi eſto.* Or in amendue le anzidette formole ſi preſuppone la *mancanza dell' erede*, o *immediata*,

o

(1) *L. 1 D. de vulg. & pupill. ſubſtit.*

o *mediata* venendo a morte l'istituto in *età pupillare*, e incapace in conseguenza a far testamento. Lo stesso però non è da dirsi del *fedecommesso*, il quale suppone l'*esistenza* dell'*erede*, il *gravame* della *restituzione*, e in tutto si uguaglia al *legato*, che l'*esistenza dell'erede* parimente richiede.

Di altre sostituzioni non vi ha orma, o vestigio ne' Libri della Legge, a meno che non si parli della *pupillare*, dell'*esemplare*, e della *militare*, le quali vengono dal diritto particolarmente privilegiate.

Or a quale delle due specie sarà per riferirsi la sostituzione ordinata da D. *Chiara Giannattasio*, alla *volgare* cioè, o alla *fedecommessaria?* Ma se è vero che nella nostra sostituzione D. *Ferdinando Sorrentino* fu un erede *ex semisse*, e che nel caso della di lui *premorienza* gli venne sostituito D. *Prospero Buccino*; sarà vero altresì che il *sostituto* non possa altrimenti succedere che per via di *fedecommesso*. Nel testamento di D. *Chiara Giannattasio* non si dice già: *sia D. Ferdinando erede, e non volendo, o non potendo esser erede, lo sia D. Prospero Buccino*. Non si dice: *sia Sorrentino erede; e non essendolo, o morendo in età pupillare, lo sia Buccino*. Ciò che fu scritto si è: *D. Ferdinando Sorrentino sia erede, e premorendo a D. Prospero Buccino, gli venga questi sostituito*. E per conseguenza non potendosi affermare di esser questa

una *ſoſtituzione* o *volgare*, o *pupillare*, poichè la di-lei *formola* è interamente diverſa da quelle, che caratterizzano la *ſoſtituzione volgare* e la *pupillare*; dovrà ſenza dubbio dirſi che ſia *fedecommeſſaria*, e che non altrimente potevano i beni far paſſaggio al *ſoſtituto*, ſe non verificandoſi la *condizione* della morte, la quale ſola dava luogo al gravame della *reſtituzione*. La *morte* per legge vale lo ſteſſo che una condizione (1). A queſta *condizione verificata* era attaccato il peſo della *reſtituzione*, Tanto era ſoſtituir D. *Proſpero Buccino* nel caſo della *premorienza* di D. *Ferdinando Sorrentino*, quanto era ſoſtituirlo al medeſimo *purchè diventaſſe conſolo*. La *condizione* del *conſolato*, o di qualunque altra mai poſſa immaginarſi, non è diverſa da quella della *morte*; e la *condizione purificandoſi*, il *ſoſtituto* non acquiſta altrimenti l'eredità che in vigore di quella *ſoſtituzione fedecommeſſaria*, che la legge ha ſolamente riconoſciuta nel caſo dell'*eſiſtenza dell'erede*, a cui ſiaſi dato il *ſoſtituto*.

Ulrico Ubero (2) eſaminando le differenze, che paſſano tra la ſoſtituzione *volgare* e la *fedecommeſſaria*, così ragiona: *Prætor quartam Trebellii, quæ ex fideicommiſſo deducitur, non vero ex ſubſtitutionibus, hæc etiam in-*

(1) *L. 1 D. de condit. & demonſtrat.*

(2) *Hub. in Prælect. tit. ad S. C. Trebell.*

interſunt. Vulgaris ſit in caſum primi heredis non exiſtentis: fideicommiſſaria in caſu, ſi primus heres ſtat, ut tam poſt tempus, vel poſt mortem bona ad alium perveniant: Hinc oritur differentia in uſu, & effectu inter vulgarem, & fideicommiſſariam: in illa ſubſtitutus non ſuccedit primo heredi, verum teſtatori, quia primus, qui ſcriptus erat, in hac hypotheſi non fit heres, ſubſtitutus enim non admittitur, ſi primus adieris hereditatem: vulgaris enim ſubſtitutio per aditionem extinguitur. Ex adverſo in fideicommiſſaria ſecundus ſemper ſuccedit heredi primo, neque ſecundus admittitur, niſi primus adquiſiverit hereditatem: fideicommiſſarius enim ſuum jus a fiduciario conſequi debet.

Or tutte le caratteriſtiche della *ſoſtituzione fedecommeſſaria* ſi ravviſano nella *ſoſtituzione* ordinata da D. *Chiara Giannazaſio*. Volle coſtei che D. *Ferdinando Sorrentino* foſſe erede *ex ſemiſſe*; ed inoltre diſpoſe che gli foſſe D. *Proſpero Buccino* ſoſtituito nel caſo di ſua *premorienza*. *D. Ferdinando* fu di fatti erede, ed ottenne dalla G. C. della Vicaria il decreto di preambolo *cum oneribus, & ſubſtitutionibus in teſtamento contentis*. Adita l' eredità, non vi è più luogo alla *ſoſtituzione volgare*; ceſſata queſta coll' *adizione*, non vi rimaneva che la ſola *fedecommeſſaria* attaccata all' evento della

condizione della *premorienza del gravato*, la quale *verificata* diede luogo alla *reſtituzione* del *ſemiſſe* a pro del *ſoſtituto*. E D. *Proſpero* Buccino allorchè s'impoſſeſsò dell'altra metà dell'eredità non giunſe altrimenti al deſiato fine, ſe non perchè il primo erede premorendogli aveva fatto a di lui favore verificare la *condizione* della *reſtituzione*: *ſtante obitu D. Ferdinandi Sorrentino* dichiarò la G. C. la *ſpettanza* de' beni a favor del ſoſtituto, a di cui benefizio ſi era la condizione del fedecommeſſo purificata.

Nè ſi può dire che non eſſendo *volgare* la controverſa *ſoſtituzione* poſſa eſſere di qualunque altra ſpecie, che non ſia *fedecommeſſaria*. Non vi ſono altre ſoſtituzioni per legge, che la *fedecommeſſaria*, e la *volgare*: la *pupillare* e l'*eſemplare* ſono ſoſtituzioni, ch'è permeſſo di ordinarle al ſolo padre di famiglia, ed in caſi che niente han di comune colla preſente conteſa: la *militare* è un effetto del privilegio attribuito al *ſoldato*, che non può eſtenderſi di là de' ſuoi confini, e la quale ripugna al noto principio legale, per cui niuno può morire *partim teſtatus, & partim inteſtatus* (1). Anzi l'*Otomano* ed il *Donello* ſenſatamente riflettono che due ſoltanto ſono le ſpecie di *ſoſtituzione*, una cioè ſotto la condizione *ſi heres non erit*; l'altra

ſi

(1) *Duaren. ad tit. de vulg. ſubſtitutione cap.* 3.

si heres erit: e tra queste due formole non vi è termine di mezzo, poichè tutte le altre sostituzioni sono specie di questi generi (1).

E' vero che tra i *Forensi* vi sia stato chi abbia introdotta un' altra specie di *sostituzione* detta *breviloqua*, o sia *reciproca*, e forse a quest' ultima riporta si atterrà D. *Prospero Buccino*: ma *Ulrico Ubero* aveva già scritto: *quintum illud genus substitutionum* (ne contava egli quattro, riferendo l' *esemplare* alla *pupillare*, cioè la *volgare*, la *fedecommessaria*, la *pupillare*, e la *militare*) *apud gentes, quæ jus civile non converterunt in arbitrariam disciplinam, nullo modo admittendum videtur* (2). E in vero la sostituzione *breviloqua* o non è sostituzione diversa dalla *volgare*, o volendosi diversificare dalla *volgare* è interamente superflua. Ma sarà meglio giustificata questa proposizione nell' esame del contrario assunto.

Così intanto argomenta D. *Prospero Buccino*: se la *sostituzione* contenuta nel testamento di D. *Chiara Giannattasio* fosse *fedecommessaria*, certamente che sarebb' essa cessata qualora *D. Ferdinando Sorrentino non fosse stato erede*. Or supponendo che D. *Ferdinando* fosse trapassato prima di adire l'eredità, o che non gli fosse pia-

(1) *Hotom. ad Inst. de vulgar. subst. Donell. Comment. VI.* 23.

(2) *Huber. loc. sup. citat.*

piaciuto di adirla, se ad altra *sostituzione*, fuorchè alla *fedecommessaria*, non fosse stato soggetto il di lui *semisse*, sarebbe per avventura ricaduto agli eredi legittimi. Ma se al contrario la porzione, in cui fu D. *Ferdinando* istituito erede, si sarebbe devoluta a D. *Prospero Buccino* in esclusione degli eredi legittimi, convien dire che altra *sostituzione* si contenga nel testamento di *Giannattasio*, e che questa altra non sia che la *breviloqua*, mercè la quale due, o tre eredi istituiti, si sostituiscono a vicenda tra loro.

Io non so che cosa mai sarebbe avvenuto nel caso che D. *Ferdinando Sorrentino* non fosse stato erede: so bene però che il *semisse* di costui, ancorchè si fosse a D. *Prospero* devoluto, ciò non sarebbe assolutamente accaduto in vigor della sostituzione *reciproca*; ma in virtù di quel dritto di *accrescere*, che la legge ha tra i *coeredi* introdotto. Questa è la ragione, per cui l'*Eineccio* (1) afferma che la *sostituzione breviloqua* è una barbara invenzione forense, superflua ed inutile nella giurisprudenza; poichè gli effetti di essa sono identicamente gli stessi che quelli, i quali derivano dal *jus accrescendi*. Non è dunque da tollerarsi che si finga una nuova *sostituzione* sconosciuta al *Diritto Civile*, e da' *Forensi*

(1) *Hein. Inst. de vulg. subst.*

renſi immaginata per l'eſcluſione de' legitimi eredi, quando il caſo, di cui ſi tratta, non è già di eſſer trapaſſato D. *Ferdinando Sorrentino* ſenza adire l'eredità, ma è l'altro, cioè di eſſere ſtato erede, e di aver dovuto reſtituire l'eredità a D. *Proſpero Buccino* da lui *ſoſtituto*, ſolamente perchè ſi è verificato il caſo della di lui *premorienza*. E ſe per le coſe finora dimoſtrate, dove il primo erede abbia adito, altra ſoſtituzione non riconoſce la Legge, che la ſola *fedecommeſſaria*, reſterà ſtabilito l'aſſunto di D. *Anna Maria Sorrentino* di non poterſi negar la *trebellianica*, dove ſia avverato il caſo della *reſtituzione* dell'eredità. *Si per fideicommiſſum*, reſcriſſero gl' Imperatori *Caro*, *Carino*, *e Numeriano* (1), *hereditas reipublicæ relicta ſit, ea S. C. Trebelliano quartæ partis, & fructus ejus vobis reſtituio competit*. L' Imperator *Giuſtiniano* (2), che per togliere le diſpute nate intorno all' intelligenza de' *Senatoconſulti Trebelliano* e *Pegaſiano*, abolì intieramente il ſecondo, e laſciò il primo nel ſuo vigore, ordinò che la *quarta trebellianica* ſi poteſſe detrarre da chiunque *tutta*, o una *metà*, o una *parte* dell'eredità foſſe obbligato a reſtituire.

E

(1) *L. 3 C. ad S. C. Trebell.*

(2) *Inſtit. de fideicom. hered.* § 7. 8.

E *Giacomo Cujacio* (1), *Ugone Donello* (2), *Angelo Arotino* (3), ed altri innumerevoli *Scrittori* ſoſtengono la teoria, che competa la *ritenzione* della *quarta*, o che *rusta*, o che *parte dell' eredità* foſſe alcuno tenuto a reſtituire in detrimento della *quarta*.

§. II.

La trebellianica *non può dal reſtatore proibirſi.*

IL Giureconſulto *Papiniano* fu di avviſo che i patti de' *privati* non poteſſero derogare agli ſtabilimenti del *Diritto*: e che in conſeguenza non poteſſe il teſtatore impedire la detrazione della *quarta*: *Frater cum heredem ſororem ſcriberet, alium ab ea, cui donatum eſſe volebat, ſtipulari curavit, ne ſalcidia uteretur, & ut certam pecuniam, ſi contra feciſſet, præſtaret. Privatorum cautione legibus non eſſe refragandum conſtitit, & ideo ſororem jure publico retentionem habituram, & actionem ex ſtipulatu denegandam* (4).

Or

(1) *Cujac. Tom. IX. tit. Cod. ad S. C. Trebel.*
(2) *Donell. Tom. II. L. VII. C. 29. n. 1.*
(3) *Ang. Aret. de fideicom. Inſt. L. II.*
(4) *L. 15 § 1 D. ad L. Falcid.*

Or da che l' Imperator *Giuſtiniano* in una delle ſue *Novelle* (1) permiſe a' *teſtatori* di proibire la detrazione della *falcidia* ſu i *legati*, hanno alcuni dedotto che la ſteſſa ragione valer doveſſe per la *trebellianica*, la quale ſovente ne' libri della Legge colla *falcidia* ſi confonde. Ma quando nella *natura* e negli *effetti* l'una ſi diſtingue dall'altra, non pare che trattandoſi di abrogare ad una legge eſpreſſa, ſi debba dare *eſtenſione da caſo a caſo* (2), principalmente ſe l'*ampliazione* non ſia *favorevole*, ma *odioſa* (3).

Andrea Fachineo (4) dopo di aver rammentata l'opinione di coloro, i quali adattano alla *trebellianica* la *Novella* da *Giuſtiniano* ſcritta per la *falcidia*, così avvertì: *Verum iſtis nil morantibus contrariam ſententiam amplector . . . . moveor hoc argumento: certum eſt ante Novellam Juſtiniani Trebellianicam prohiberi non potuiſſe, quia nemo poteſt facere, quin leges in ſuo teſtamento locum habeant* (5) . . . . *Sed per Novellam Juſtiniani ſupradictam contrarium non eſt conſtitutum; ergo manet jus antiquum, & nequaquam*

(1) *Nov. de hered. & falcid. § ſi vero expreſſim.*
(2) *Authent. Quas actiones C. de ſacroſ. Eccleſ.*
(3) *Can. V. de Reg. juris in ſexto.*
(4) *Controverſ. L. V. cap. 9.*
(5) *L. nemo poteſt. D. de legat. I.*

a teſtatore prohiberi valet detractio quartæ, quæ ſit ex Trebelliano S. C., quam trebellianicam appellamus.

Uniformi ſentimenti adottò *Andrea Alciato* (1). *Subſequens quæſtio eſt, an verum ſit quadrantem ex Trebelliano debitum non deduci, cum teſtator vetuit, nam Juſtinianus in Falcidia ſolum corrigit, in § ſi vero expreſſim Authent. de hered. & falcid. . . . Sed animadvertendum eſt contrariam ſententiam, quam quandoque Bartolus in dicta leg. nemo poteſt probavit, eſſe veriorem: ſiquidem frequentiore calculo probatur falcidiam legem inductam fuiſſe favore teſtatoris, ut qui in teſtamento, quod ab eo ſcriptum eſt, facilius hereditatem adeundam animum applicet. Senatus autem Conſultum Trebellianum non idcirco ſcriptum eſt, ut heres adeat, cum poſſit cogi; ſed ne dictæ actiones incaſſum heredi, vel contra heredem competerent. Igitur quamvis de Falcidia aliquid a Juſtiniano mutatum ſit, non ſequitur idem eſſe in Trebelliano, cujus auctoritas diverſa ratione ſubnixa eſt; cum illud principaliter heredis favorem, ea teſtatorem reſpiciat: faciliuſque favori ſuo renunciare cuilibet permittendum eſt, quam beneficio, quod heredis cauſa inducitur. Cum itaque hoc caſu nil mutatum ſit, con-*

(1) *Alciat. l. V. paradox. 19. c. 1.*

ſe-

ſequens eſt ut concedamus etiamnunc eam Trebelliani portionem contra voluntatem teſtatoris detrahi.

Antonio Fabro (1), la di cui autorità ſarà ſempre riſpettata nel Foro, abbracciò la ſentenza medeſima allorchè ſcriſſe: *Vereor ne privilegium hoc (trebellianicæ detractio) ab interpretibus & pragmaticis potius, quam a Zenone, aut a Juſtiniano datum videatur. Primum quia ſi ſummo jure agatur, non puto quod de Falcidia prohibita conſtitutum eſt, ad Trebellianicam produci debere; etſi enim utraque jure publico debetur, Falcidiæ tamen deducendæ prohibitio eo minus odioſa eſt, cum ab eo facta fuit, qui non errans in modo ſubſtantiæ ſuæ æſtimandæ, ſed expreſſa deſignatione juſſit legata in ſolidum præſtari (hoc enim Juſtiniani lex omnino requirit), quod credibile eſt teſtatorem compertum habuiſſe poſſe id fieri ſine damno heredis, nec ſine lucro heredi futuram hereditatem. Sic enim Juſtinianus ſcribit:* & non videri ſine lucro eſſe hujuſmodi hereditatem: *quamquam de eo lucro loqui videatur, quod heres ſentiat, non tam in percipiendo, quam in pie agendo, ut præcedentia demonſtrant. Sed prohibitio Trebellianicæ directe ſit contra auctoritatem S. Conſulti, quantacumque ſit hereditas, & quantumcumque teſtator patrimonii ſui*

(1) *Fab. de Erroribus Pragmat. dec. XI. error. VI.*

modum sciviſſe proponatur ; quoniam qui prohibet Trebellianicam , agit ut nullum commodum ex hereditate penes heredem remanere poſſit ; idque omnino aſſequitur , ſive patrimonii ſui modum sciverit , ſive ignoraverit : quia nullo caſu fieri poteſt , ut admiſſa prohibitione , quadrantem ſalvum heres habeat , quem tamen ſalvum habere interdum poteſt etiam is , qui Falcidiam ex legatis deducere prohibitus eſt , aut certe portionem aliquam hereditatis licet minorem quadrante .

Ma più di ogni altro fondò queſta ſentenza *Arnoldo Corvino* (1) : *Non repellitur heres , ſi expreſſe teſtator quartæ Trebellianicæ detractionem prohibuerit : Quia juris eſt publici , cui per privatorum actus contraveniri non poteſt . Nec obſtat quod Falcidiæ detractio prohiberi poteſt . 1. Quia falcidiæ prohibitio minus odioſa eſt , cum credibile ſit fuiſſe teſtatori compertum hereditatem heredi non fore ſine omni lucro* (qui rapporta la ragione del *Fabro*) . 2. *Quia lex correctoria non facile ultra ſuos fines extendenda* . 3. *Quia diverſa eſt ratio onerati legatis , qui non poteſt cogi , ut adeat , & gravati fideicommiſſo , qui poteſt cogi* . 4. *Quia ſic quarta trebellianica plane ſublata eſſet : ſemper enim contra voluntatem teſtatoris (contra quam*

in

(1) *Corvin. Cod. L. VI, tit. 49.*

in falcidia dicemus) *totam hereditatem restituti volentis deducitur*.

Dopo le dottrine di ſopra traſcritte, le quali ſon fondate ſu i principj più ſani ed inconcuſſi del *Dritto Civile*, mi aſtengo ben volentieri di allegare le uniformi opinioni del *Perezio* (1), del *Riterſuſio* (2), del *Chiflezio* (3), del *Sarmiento* (4), e di altri ſoſtenitori della noſtra opinione, ed affermo ſoltanto che ſe l' *Avverſario* mi vincerà col numero de' *Forenſi*, i quali han penſato della *trebellianica* ciò, ch' è ſcritto della *falcidia*, non potrà certamente ſopraffarmi col peſo delle ragioni atte a ſtabilire quel *poco ſano* principio, cioè che perchè *Giuſtiniano* permiſe il divieto della *falcidia* ne' legati, abbia perciò a dirſi lo ſteſſo della *trebellianica* introdotta dal diritto in favor di coloro, i quali vengono gravati della *reſtituzione del fedecommeſſo*: e ſe la *falcidia* è inventata per favor del *reſtatore*, ed affinchè non muoja inteſtato per difetto di *adizione*, da cui certamente ſi aſterrebbe l'erede, qualora foſſe il patrimonio da' legati aſſorbito, e la *trebellianica* al contrario ha per oggetto il favor dell' *erede*, che può

(1) *Perez. Com. ad Cod: tit. ad S. C. Trebell.*

(2) *Ritberſus. de Jure Noviſſimo ad Novell. de hered. & falcid.*

(3) *Chiflet. de portion. legis. c. 16.*

(4) *Sarmient. ſelectar. quæſt. 11. 7. 16.*

può esser costretto ad *adire* per indi restituire, confonder l'una coll'altra è lo stesso che non distinguere la *natura* e gli *effetti* di amendue le *quarte*.

Se si voglia investigare l'*indole* della quistione presente, si vedrà che tutta sia fondata sull'equivoco, che si fa nascere dalle parole *falcidia* e *trebellianica*, le quali spessissimo a vicenda si alternano tra loro: e poichè ha *Giustiniano* permessa la proibizione della *falcidia*, vi è stato chi ha creduto che sotto il nome della *falcidia* avesse l'*Imperatore* anche la *trebellianica* compresa. Ma si rifletta che sebbene la *trebellianica* si alterni alcune fiate colla *falcidia*; l'opinione nondimeno di coloro, che sostengono di averla effettivamente *Giustiniano* così adoperata, non ha altro carattere che quello della *possibilità*. Sarà un possibile, che *Giustiniano* usando della parola *falcidia* avesse altrove potuto intendere anche la *trebellianica*: ma a questa *possibilità* io ho argomenti invincibili di *certezza* da opporre, da' quali si rileva che sotto il nome della *falcidia* non venne in questa *Novella* la *trebellianica* compresa.

Quando si tratta d'*interpretazione* è ottima regola il ricorrere agl'*Interpetri* più antichi, tra perchè essi più vicini al Legislatore meglio potevano sapere qual ne fosse stata la mente, tra perchè gl'*Interpetri Greci* nel caso nostro han la prerogativa di non essersi

mai

mai allontanati dalla *lettera del teſto*. Or *Teofilo* contemporaneo di *Giuſtiniano* ci dice ſoltanto che queſto Imperatore *teſtantibus facultatem dedit prohibendi retentionem quartæ, quæ detrahitur a legatariis* (1). E *Balſamone* parlando della proibizione della *falcidia*, che *Giuſtiniano* fece ne'*legati pii*, dice che ſiffatta diſpoſizione ebbe in mira la pena di coloro, i quali ſul preteſto della *falcidia* traſcuravano di adempiere ai legati. *His omnibus Juſtinianus jus retinendæ falcidiæ a legatis Eccleſiis, & orphanotrophiis relictis abſtulit. Idem enim Imperator ut fraudibus occurreret eorum, qui falcidiæ retinendæ cauſa moram facerent fraudolenter ſatisfactioni* legatorum, *facultatem dedit teſtantibus prohibendi retentionem quartæ, quæ detrahitur a* legatariis (2). Fin quì dunque queſti due *Interpetri* parlano di proibizione di *quarta*, che ſi detrae da' *legati*, e ſi chiami queſta con quel nome che ſi vuole, non ſi potrà mai confondere coll' altra *quarta*, che il *gravato* ritiene dal *fedecommeſſo univerſale*. Si dirà forſe che queſti antichiſſimi *Interpetri* aveſſero traſcurato di parlare della proibizione della *trebellianica* nel caſo che *Giuſtiniano* ne aveſſe parlato? Ciò non eſſendo credibile, è da eſtimarſi piuttoſto che l'*eſtenſione* del-

(1) *Theoph. Inſt. II* 23.

(2) *Balſamon ad Nov.* 131. *de Sacroſ. Eccleſ.*

della Legge della *falcidia* alla *trebellianica* sia un' invenzione moderna, che non era della mente dell'Imperator *Giustiniano*, e del sistema della legislazione contenuta nelle di lui *Novelle*.

Giacomo Cujacio, il quale più degli altri *Interpetri* è esatto nel serbare il *senso vero* della Legge, commentando, o per dir meglio spiegando la citata *Novella* parla solamente di *legati* (1). Gli Autori delle *Autentiche*, i quali sebbene incerti, non sono però posteriori ad *Irnerio*, ci danno anche un altro argomento da credere che *Giustiniano* non abbia parlato di *trebellianica*; poichè riepilogando essi sotto il *titolo* del *Codice ad SC. Trebellianum* tutte le *Novelle*, che dispongono in alcuni casi la cessazione della *trebellianica*, non vi riportano la *Novella*, che cade in esame, ma bensì la riportano sotto al titolo *de falcidia*. E' chiaro dunque che fino a quei tempi siasi creduto che della sola *falcidia* nella *Novella* si parlasse, e che l' opinione contraria sia posteriore a' tempi d' *Irnerio*, e nata quando i studj della *Giurisprudenza* già decaduti incominciavano a risorgere tra i *Scrittori*, che non ancora avevano abbandonata l' antica barbarie.

Chi legge con attenzione la *Novella* di *Giustiniano*, non può seguire la contraria opinione. L' oggetto della *Novella* è quello d' imporre una *pena* a coloro, che avef-

(1) *Cujac. Ad Novell. de hered. & falcid.*

veſſero traſcurato di adempire alla volontà de' *defunti*, *a quibus meruerunt fideicommiſſa per univerſitatem forſan, aut per ſpeciem, aut legatum.*, privandoli della diſpoſizione del defunto, e ſoſtituendo loro gli altri chiamati. In queſta parte *Giuſtiniano* correſſe il *dritto antico*, che trasferiva l'eredità dagli *eredi indegni* al *Fiſco*. Ma ſi oſſervi in queſto propoſito, che l'*Imperatore* diſtingue i *legati* da' *fedecommeſſi* anche *particolari*, perchè non ancora gli aveva in tutto tra loro uguagliati, come fece con una poſterior *Coſtituzione*. Ogni volta dunque che l'Imperatore ha parlato di una *quarta*, che ſi detrae da' *legati*, non ſi può intendere di aver così anche diſpoſto di quella *quarta*, che ſi detrae da' *fedecommeſſi*.

Si conſideri ancora che *Giuſtiniano* nella *Novella* medeſima riconoſce il vigore del *Senatoconſulto Trebelliano*, a cui dichiara *in talibus fideicommiſſis locum dare*, cioè *in fideicommiſſis, quæ conſiſtunt in ſimilitudinem heredis*. Ecco la ragione, per cui *Giuſtiniano* diſtingue i *fedecommeſſi* da' *legati*, e per cui non ſi ha da credere che ciò, che ſi è ordinato per queſti, debba intenderſi anche per quelli preſcritto.

Si fa inoltre il Legislatore a parlar della *falcidia*, e così diſpone: *Hinc nobis ingreſſa eſt cura, & quædam conſideratio falcidiæ legis, quæ etiam invitis teſtatoribus (ſi extendantur res per legata) præbet etiam retinere heredes, quantum eis impleat quartam ſubſtantiæ*. Di qual *quarta* dunque

 s'in-

s'intende che quì si favelli, se non di quella che si ritiene, *si extendantur res per legata*?

Quindi passa lo stesso *Giustiniano* a privare della *falcidia* quell' erede, che non abbia avuto la cura di fare il solenne *inventario* de'beni. E finalmente così stabilisce: *Si vero* expressim *testator designaverit non velle heredem retinere falcidiam, necessarium est testatoris valere sententiam*. Or se abbiamo di sopra avvertito che si parli quì solamente di quella *falcidia*, la quale si ritiene dall'erede *si extendantur res per legata*; sarà legittima l' illazione, che la facoltà del divieto non sia estesa anche alla *trebellianica*.

§. III.

La trebellianica *non fu in realtà proibita da* D. Chiara Giannattasio.

DOpochè si è fondata l' opinione di non potersi la *trabellianica* vietare, vi vuol poco ad intendere che quando anche si volesse ammettere la contraria opinione, il divieto della *trebellianica* dovrebb' essere chiaro, espresso, evidente, e non soggetto ad interpetrazioni ed equivoci. L'Imperator *Giustiniano* nella citata *Novella* (1), da cui si fa sorgere la facoltà del divieto per la *falcidia*, così prescrisse: *Si vero* ex-

(1) *Novel. de hered. & falcid.*

expreſſim *deſignaveris non velle heredem retinere falcidiam*, *neceſſarium eſt teſtatoris valere ſententiam*. Quantunque poi il *Traduttor delle Novelle* ſi foſſe ſervito della parola *expreſſim*; nondimeno il *greco* ρητως vale lo ſteſſo che *diſerte*, *plane*, *palam*; in guiſachè non pare che per via d' interpretazioni ſi debba derogare à quel benefizio, che dalla legge eſpreſſamente deriva (1).

Antonio Perezio (2), interpretando appunto la parola *expreſſim* della *Novella*, rapportò finanche la formola di coſiffatta proibizione, cioè *nolo ut heres quartam detrahat*, *volo ut re certa ſit contentus*, *nec ultra petat*; ed eliminò l' opinione di coloro, i quali ſoſtenevano di poterſi impedire la detrazione della *quarta*, anche quando il teſtatore aveſſe ordinato *integra legata fore præſtanda*.

Ulrico Ubero (3) fu uno di coloro, che ſeguirono l'opinione di poterſi la *trebellianica* proibire: ma così opinando non intralaſciò di avvertire che il divieto doveva eſſer chiaro, limpido, e non già ſuppoſto, equivoco, e preſunto: *Sed non æque*, ſon ſue parole,

(1) *Leg. ſi vero expreſſim, & verbo etiam Auth. ſi cum teſtator. Cod. ad Leg. Falcid.*

(2) *Perez. in Cod. l. VI. t. 1 n. 16.*

(3) *Huber. Prælect. tit. ad S. C. Trebell.*

prævaluit in foro ſententia, licet communior, teſte Sandio lib. IV. t. VII. def. 7., quod tacita prohibitio ſufficiat: rectius a Curia Suprema definitum, non ſufficere ad prohibendam quartæ detractionem hujuſmodi clauſula, quod non obtemperans teſtamento, privari debeat relicto. Quæ ſententia ad falcidiam quidem pertinet, ſed ab hac ad trebellianicam recte argumentamur, & hic manifeſta eſt eadem ratio, cum illa clauſula ſit generalis, & ſine ſpeciali teſtatoris intentione ſæpius a tabellionibus adjicitur. Quid ſi teſtator, fideicommiſſo poſito, prohibuerit omnem alienationem, & diminutionem rerum fideicommiſſo ſubditarum? Ne id quidem ſufficere, ſed prohibitionem trebellianicæ clare enunciandam tradit Stokman. deciſ. 40 in fine. Il *Bohemero* (1) ed il *Carpzovio* (2) han ſeguita la dottrina medeſima: e non ſò quanto poſſa valere la ſentenza di coloro, i quali han ſoſtenuto che baſti anche la *dichiarazione preſunta ed implicita* per privarſi il *gravato* del benefizio della *trebellianica*.

Ma dov'è poi che *D. Chiara Giannattaſio* abbia fatta una *dichiarazione* tale, che baſti ad indicare il *divieto della trebellianica*? Più che tanto non ſi legge nell'

(1) *Bohem. Jur. Can.* L. III t. 26.

(2) *Carpzov. Reſponſorum lib. VI reſp.* 25.

nell' *esordio* del di lei teſtamento : *e chiunque ſuccederà , ſia obligato ad unguem di oſſervare ed eſeguire quanto nel preſente teſtamento ſi contiene , ſenza dedurre , o defalcare coſa alcuna* (1) .

Or una *formola* così ſemplice , di cui per avventura non compreſe il ſenſo nè il *Notajo* , che la ſcriſſe , nè la *teſtatrice* , che ſentì forſe leggerla , può mai operare il *divieto della detrazione* ? Chi non ſa che trattandoſi principalmente della diſpoſizione di una donna , ſiffatte *formole vaghe* e *generali* , che chiamanſi ancora di *ſtile de' Notari* , debbono *ſpiegarſi* ed *enuclearſi* per renderle capaci di effetti legali ? Dove mai ſi è veduto , che abbiano i *Magiſtrati* ammeſſe ſomiglianti *implicite dichiarazioni* per impedire quelle detrazioni , che ſenza equivoco ha la Legge introdotte in favor degli *eredi gravati* ?

Ma oltre a ciò ſi cerca ſapere , a chi mai furono dirette le parole di ſopra traſcritte ? Secondo il ſiſtema di D. *Proſpero Buccino* , l' erede *gravato* era il ſolo D. *Ferdinando Sorrentino* , e queſti ſolamente nella ſuſſiſtenza della *ſoſtituzione* aveva il diritto alla *ritenzione della quarta* . Se dunque D. *Chiara Giannattaſio* ordinò , *che chiunque ſuccedeva nella di lei eredità , doveva eſeguire quanto nel teſtamento era ſcrit-*

to

(1) *F. 6 V.* 1.

re ſenza deduzione alcuna, ſi vede bene che o fu queſta una *formola* adoperata a caſo, o doveva piuttoſto riguardare il ſolo divieto della *falcidia*, che *amendue* i *coeredi* egualmente feriva. Potendo accadere che l'uno, o l'altro aveſſe o *non potuto*, o *non voluto* adire l'eredità, in tal caſo uno de' *coeredi* era il ſolo *erede univerſale* ſenza peſo di *reſtituzione*: e ſe queſto avvenimento ſi foſſe avverato in favor di D. *Proſpero Buccino*, che al vincolo di *reſtituzione* non era ſoggetto, o ſe queſti premorendo all'*erede gravato* aveſſe fatto ſvanire la ſoſtituzione, forſe nè all'uno, nè all'altro ſarebbe appartenuto alcun diritto alla *detrazione della falcidia*. Un *generico divieto* diretto ad amendue gli eredi iſtituiti non dee riportarſi alla *trebellianica*, che ad un ſolo de' coeredi poteva appartenere: *D. Proſpero Buccino* non aveva alcun *gravame*: e D. *Ferdinando Sorrentino* poteva l'eredità conſeguire ſenza peſo di *reſtituzione*, qualora D. *Proſpero Buccino* non aveſſe *adito* il ſuo *ſemiſſe*, o foſſe al coerede *premorto*.

Finalmente non è da ometterſi, che dove ſi tratti di privare un erede di quel benefizio, che il diritto gli concede allorchè ſoggiace al peſo della *reſtituzione*, non baſtano le *formole vaghe* ed *equivoche* da' *Notari* adoperate nell'*eſordio* del teſtamento, principalmente quando non ne ſia ſpiegato il valore e l'intel-

telligenza ad una *donna*, che dispone. Può su di ciò riscontrarsi la *dottrina* di *Amato* (1), di *Decio* (2), di *Socino* il giovane (3), del *de Marinis* (4), del *de Luca* (5), e di moltissimi altri *Autori*, che per brevità si tralasciano.

Or se tanti culti *Scrittori* han sostenuto che la *trebellianica non possa proibirsi*, chi mai potrà affermare che un divieto *implicito*, *equivoco*, e *non adattabile* alla *trebellianica*, ne debba impedir la *detrazione* a pro dell' unica *Figliuola ed erede* di colui, la di cui morte ha fatta ormai verificare la *condizione* della restituzione?

§. IV.

(1) *Consil.* 91.
(2) *Consil.* 179.
(3) *Consil.* 116.
(4) *Lib. I. Resolut.* 281.
(5) *Ad cit. Resolut. n.* 3.

§. IV.

L'azione della trebellianica *non si prescrive col* decennio.

Cinque sono per legge le *cause*, per le quali può *prescriversi* il *dritto*, che l'*erede gravato* ha sulla *quarta*; e può liberamente affermarsi che niuna di esse al caso presente si adatti. Cesserebbe la *quarta*, secondo l'opinione di alcuni, quando la *detrazione* di essa fosse stata espressamente vietata; sebbene innanzi fiasi avvertito di esser più vera e solida la sentenza di coloro, ch'escludono il divieto, e si è altresì ravvisato che nel testamento di D. *Chiara Giannattasio* non vi sia *proibizione* nè *espressa*, nè ragionevolmente *presunta*. Cesserebbe la *quarta* qualora l'*erede gravato* fosse stato costretto dalla forza del *pretore* ad *adire l'eredità*: ma D. *Ferdinando Sorrentino* non solamente di buona voglia si spedì il *preambolo*, ma lunghi e penosi litigj eziandio sostenne contra coloro, che impugnarono la disposizione di *D. Chiara Giannattasio*. Perde la *quarta* quell'erede, che abbia trascurato di solennizare l'*inventario* de' beni: ma questa minaccia, ch'è una *pena* della *trascuraggine*, o della *meditata frode*, mal si confà a *D. Ferdinando Sorrentino*, che

che ſcrupoloſamente adempì alla ſolennità dell' *inventario*. Perde finalmente la *quarta* quell' *erede gravato*, che non ignorando il ſuo diritto aveſſe volontariamente reſtituita l'eredità ſenza punto ritener la *trebellianica*; poichè ſuppone allora la Legge che abbia voluto eſattamente eſeguire la volontà del defunto, e rinunziare di buon grado alla propria utilità. Ma *D. Ferdinando Sorrentino* ritenne i beni per quanto viſſe, e ſiccome nel momento della di lui morte impetrò *D. Proſpero Buccino* di *ſoppiatto* il decreto di *ſpettanza* e l' *immiſſione* nel poſſeſſo de' beni, così fin da quel tempo le Fgliuole ed eredi del *gravato* tra le altre azioni dedotte iſtituirono quella della *trebellianica* ad eſſoloro dovuta.

Impertanto oltre alle cagioni di ſopra eſpreſſe, le quali potrebbero impedire la *detrazione* della *trebellianica*, ſi volle dal dotto *Avverſario* ſoſtenere che venga la *detrazione* della *quarta* interamente *preſcritta*, qualora abbia il *gravato* percepiti i frutti dell' eredità per un *decennio*. Altra volta ſi volle ſoſtenere dietro l' opinione di *Antonio Fabro*, che un *quinquennio* ſolo di percezione di frutti foſſe ſufficiente ad eſcludere le *trebellianica*. E poichè ſi è ormai ravviſato che la mente del *Fabro* non ſia quella, che gli ſi volle un tempo attribuire; che i calcoli delle *uſure quincunci* riſcoſſe nel giro di un *quinquennio* ſono notoriamente

erronei, poichè se producono la *quarta* del tutto, non producono certamente i *frutti* della medesima; e che infinite cagioni potendo far sì che il *gravato* o non abbia riscosse le *usure quincunci*, o sia soggiaciuto a quelle *spese*, che men doveva, o che i *fondi* ereditarj non abbiano prodotta quella tal quantità, si è abbandonato il vecchio *sistema* per sostenersi che il *decennio* sia quel tempo, che la legge ha definito alla *vita di questa azione*.

Posto da banda che l'Imperator *Giustiniano* nulla dispose di una *prescrizione* tanto degna di essere ordinata, quando doveva reggere e governare la sorte degli *eredi gravati*, sembra che alla dedotta *prescrizione* non possa darsi luogo in materia di *detrazione* di *trebellianica*, come quella che ripugnerebbe al principio fondamentale, che la produce e sostiene. Ed in vero quando mai si avvera la *ritenzione* della *quarta*, se non in quel tempo, in cui per la *verificazione* della condizione si dà luogo alla *restituzione* del fedecommesso? E se la *restituzione* è attaccata alla *morte del gravato*; come mai potrà innanzi tempo incominciare a correr la *prescrizione*, se non ancora è surta l'*azione* a potere la *quarta* ritenere?

Parlandosi poi specialmente di *D. Ferdinando Sorrentino*, non sarà per avventura vero, che ad essolui premorendo *D. Prospero Buccino* sarebbe interamente cessato

to il *gravame* della *reſtituzione?* Non ſarebbe ſtato *D. Ferdinando* eſente ed immune da qualunque peſo? Non avrebbe ritenuto i beni ereditarj di *D. Chiara Giannattaſio* liberi e ſcevri dall'obbligo della *reſtituzione?* E potendo la *condizione non verificarſi* fino al momento della morte, non ſarebbe un aſſurdo il far naſcere la *preſcrizione*, e farſene ancora compiere il corſo prima che l'*azione* naſceſſe? Non diſſe finalmente il Giureconſulto *Modeſtino* (1): *Legis falcidiæ beneficium heres etiam* POST LONGUM TEMPUS *implorare non prohibetur?* E queſto *tempo lungo*, che non eſclude la *detrazione*, non ſarebbe appunto la *preſcrizione decennale?*

Le *Leggi Romane* altro non han diſpoſto, ſe non che i *frutti percepiti* debbano imputarſi nella *quarta*. L'erede *gravato* è tenuto a reſtituir tutto all'infuori de' frutti, a meno che il *teſtatore* non abbia anche de' *frutti* ordinata eſpreſſamente la *reſtituzione*. Ma quando il *gravato* vuol ritenere la *trebellianica*, allora i *frutti percepiti* debbono *imputarſi* nel credito della *quarta*: e ſe ſieno ſtati tali e tanti, che abbiano ſoddisfatta la *proprietà* della *quarta* e i *frutti* di eſſa, nulla avrà il *gravato* da poter chiedere, o ritenere: Ma ſe per avventura i *frutti percepiti* non abbiano

 ugua-

(1) *L. 59. D. ad L. Falcid.*

uguagliato nè il valor della *quarta*, nè i *frutti* ad essa corrispondenti, ciò che manca sarà sicuramente il *debito* del *fedecommessario* da pagarlo insiem coll' *interesse* dal giorno, in cui si è fatta la restituzione de' beni. *In fideicommissaria hereditatis restitutione constat non venire fructus, nisi mora facta est, aut cum quis fuerit specialiter rogatus & fructus restituere: fructus enim imputantur in quartam, ut est rescriptum* (1). E questa Legge comentando il *Cujacio* (2) disse: *consequenter eos fructus falcidiam summovere, & excludere, si tantum efficiant fructus, quantum quarta pars hereditatis efficit, & fructus quartæ: quod ostenditur in leg. mulier §. si heres, l. in fideicomissis, & l. deducta §. ante diem D. ad S. C. Trebellian. l. Papinianus §. unde si quis D. de inoff. testamento. Et est certissima regula juris, quæ locum habet in omnibus heredibus oneratis legatis, aut fideicommissis relictis in diem, vel sub conditione, ut fructus medii temporis, quos capiunt, sibi imputent in falcidiam, & si non sufficiunt falcidiæ, quod deest detrahant.*

D. *Prospero Buccino* in sostegno del suo *assunto* adduce il §. 11 della *Leg. Papinianus* 8. *D. de inoff. testa-*

(1) *L.* 18. 17. *ad S. C. Trebell.*

(2) *Cujac. Comment. in Cod. ad S. C. Trebell.*

ſtamento per indurci a credere che *dopo del decennio* non diaſi più luogo alla *detrazione della quarta*. Ma fa uopo di attentamente conſiderare la *ſpecie* dell'additata *Legge* per non incorrere in un pernicioſiſſimo errore. Parlando il Giureconſulto de' caſi, ne' quali ceſſa la *querela* d' *inofficioſo*, nel §. 10. della *citata Legge* annovera quello, in cui il figlio aveſſe accettata la diſpoſizione del padre, ancorchè leſo nella legittima: *Si forte antequam judicium moveretur oblatio ei* (*filio*) *fiat ejus, quod relictum eſt, quaſi ex voluntate teſtatoris, oblato eo, ſatisfactum videatur. Unde* (incomincia quì il §. 11, e merita di eſſere avvertita la particella *unde*, ch' è una congiunzione col precedente *ſermone*) *ſi quis fuit inſtitutus forte ex ſemiſſe, cum ei ſextans ex ſubſtantia teſtatoris debeatur, & rogatus eſſet reſtituere hereditatem, merito dicendum eſt nullum judicium movere, cum debitam portionem, & ejus fructus habere poſſit: fructus enim ſolere in falcidium imputari non eſt incognitum.*

Fin quì *Papiniano* parla di quel figlio, il quale potendo promuovere la *querela* d' *inofficioſo*, o chiedere il *ſupplimento alla legitima*, anzichè riclamare i ſuoi diritti, accettar volle il teſtamento paterno. Continuando poi la ſteſſa *orazione*, come per una conſeguenza ſoggiugne: *ergo & ſi ab initio heres inſti-*

inſtitutus rogetur poſt decennium hereditatem reſtituere, nihil habet, quod queratur, quoniam facile poteſt medio tempore debitam portionem, & ejus fructus cogere.

Or nella vera *analiſi* di queſta *Legge* ognun ravviſa che la ſentenza di *Papiniano* ſia unicamente diretta ad eſcludere la *querela d' inofficioſo* nel caſo, in cui il figlio abbia accettata la diſpoſizione del padre; e tanto è diverſa queſt' *azione* competente al *figlio* dall' *azione*, che ſi appartiene al *gravato* di un *fedecommeſſo*, quanto che la prima è *odioſa* e *dalle leggi abborrita*, laddove la ſeconda è tutta *favorevole* e *grazioſa*.

Si aggiugne a ciò che il corſo di un *decennio* ſuccedendo all' eſecuzione del *teſtamento*, nella di cui *apertura* era già nata al figlio l'azione della *querela*, un sì lungo corſo di tempo ſiccome ſtabiliſce l'*accettazione*, così è valevole ad indurre la *preſcrizione* della *querela* d'inofficioſo: quando al contrario nel caſo, di cui ſi alterca, il peſo della *reſtituzione* naſceva dalla *verificazione* della *condizione* dipendente dalla *premorienza* di D. *Ferdinando Sorrentino* a D. *Proſpero Buccino*, la di cui *eſiſtenza* era tanto incerta, quanto dubbio ad incerto era il tempo della morte del *gravato*, anzi poteva interamente ſvanire, ſe il *ſoſtituto* foſſe al *gravato* premorto.

A buon conto quantunque la *quarta legittima* in alcune cose si assomigli alla *trebellianica* e alla *falcidia*, nondimeno tra di esse intercede questa sensibile differenza, cioè che l'azione della *legittima* e la *querela d' inofficioso* nasce appena che sieno aperte le tavole del testamento ; laddove la *trebellianica* non nasce che nel tempo, in cui *verificata la condizione* sorge il peso della *restituzione* : quella esistendo nel principio del *decennio* può soggiacere ad una *prescrizione decennale ;* questa al contrario incomincia in quel momento appunto , in cui il *fedecommessario* acquista il diritto alla *restituzione*. La prima è un' azione *pretoria*, che ha più breve durata: laddove la seconda è un'azione, che nascendo dal *Senatoconsulto* non può altrimenti prescriversi, se non sia compiuto il corso della *prescrizione trigenaria* . E quindi un *decennio* di silenzio siccome può far presumere estinta l'azione alla *querela d'inofficioso*, o al *supplimento* della *legittima*, così non può far presumere in alcuna maniera estinto il diritto di colui , che prima della morte non poteva agire .

E' degna ancor di considerazione un' altra riflessione , che cade di acconcio sulle ultime parole del trascritto *risponso* di *Papiniano*, in cui s' immagina il caso di un figlio istituito erede col peso di restituir l'eredità *post decennium*. Dice il *Giureconsulto* che un figlio

figlio così istituito *nihil habet, quod queratur*; che vale lo stesso cioè, che non gli competa la *querela d' inofficioso* poichè dal padre non fu certamente *diredato*. Se poi si chiegga se a questo figlio medesimo appartenga il *supplimento* alla *legittima*, pare che dopo del *decennio* potesse presumersi colla percezione de' *frutti della intera eredità* soddisfatta la legittima ed i *frutti* ad essa corrispondenti, per la ragione *quoniam* FACILE POTEST *medio tempore debitam portionem, & ejus fructus cogere*. Notisi l'espressione *facile potest*, la quale non esclude certamente la giustizia del *supplimento* alla legittima, *si filius heres institutus medio tempore* FACILE NON POTUIT *debitam portionem, & ejus fructus cogere*: avvenimento facilissimo ad accadere per infinite cagioni, le quali abbiano di tanto diminuito i *frutti* della intera eredità, che al far de' conti non abbia il figlio in realtà riscosso tanto, quanto compenza la proprietà della *legittima* e i *frutti* di essa.

Ma anche in fatto di *legittima* non bisogna far tanto fondamento sul *risponso* di *Papiniano*; poichè questa parte di antica Giurisprudenza fu corretta dall' Imperator *Giustiniano* (1), da cui venne permesso al figlio di chiedere ciò, che gli mancasse alla porzione *legittima*

(1) *L. 36. C. de inoff. testam.*

ma, non oſtantechè aveſſe alcuna coſa ricevuta dall' eredità paterna. Azione è queſta tanto ſtabilita e fondata nella nuova *Giuriſprudenza*, che ad onta di qualunque *tacita* e *preſunta accettazione* non ſi preſcrive che col corſo di *anni trenta*.

Ma per non trarre argomenti da coſe tra loro diverſe nella *natura* e negli *effetti*, veggaſi come particolarmente per la *trebellianica* diſponga il *Diritto Civile*. Così ſcriſſe il Giureconſulto *Ulpiano* (1): *Si ſub conditione, vel in diem rogatus fuerit reſtituere, tunc quod percipitur ſubmovet quartam, ſi tantum fuerit, quantum quartam facit, & quartæ fructus*. Or ſe vuole la Legge che debbano i *frutti percepiti imputarſi nella proprietà* e ne' *frutti* della *quarta*, allora certamente dovrà farſi il caſo della *detrazione*, quando ceſſa colla *reſtituzione* del fedecommeſſo la percezione de' *frutti*. E poichè nel caſo di D. *Ferdinando Sorrentino* il *gravame* dipendeva dalla di lui *premorienza* al ſoſtituto *D. Proſpero Buccino*, queſto caſo avverato allorchè il *gravato* ceſsò di vivere diede alle di lui *figliule* ed *eredi* il dritto di *ritenere* ciò, che fatta pria l' *imputazione de' frutti* dell' intero *ſemiſſe*, in cui fu il padre erede iſtituito, vi rimaneva a conſeguire per la *trebellianica* e pur i *frutti* ad eſſa corriſpondenti.

(1) *L.* 22. *D. ad S. C. Trebellian.*

Impertanto essendo indubitato per fatto che *D.Ferdinando Sorrentino* a cagione del *sequestro universale* non ebbe il possesso de'beni subito che trapassò la *testatrice*; ed essendo ancor chiaro e manifesto che il pagamento de'*legati*, a cui soggiacque, e le *spese* ingenti erogate *pro tuenda & conservanda hereditate* non permisero che avesse raccolto i frutti *dell' intero semisse*, ognun vede la giustizia e la ragionevolezza del *decreto* della G. C., che per assicurarsi della quantità della *rebellianica*, e delle somme ad esso *Sorrentino* liberate, e provvenute da' *frutti*, prescrisse quel *calcolo*, che solo può accertarci della verità de' rispettivi *assunti*, e che *D. Prospero Buccino* ha l' intenzione d' impedire a solo oggetto di nascondere tra le tenebre l' ingente debito, ch' egli ha coll' unica Figliuola ed erede di *D.Ferdinando* in mille guise malmenata ed oppressa.

§. V.

§. V.

L' azione della trebellianica *ſi traſmetta all' erede del* gravato.

Aqueſt' ultima eccezione di *D. Proſpero Buccino* breve ſarà la riſpoſta. La legge è tanto chiara, che non ammette dubbio, nè abbiſogna di comento. L'Imperator *Gordiano* reſcrivendo a *Diogenio* (1) così ordinò: *quamquam pater tuus fratrem tuum rogaverit, ut ſi ſine liberis diem ſuum fungeretur, portionem hereditatis tibi reſtitueret, tamen inteſtato eo diem ſuum functo, id quod beneficio legis falcidiæ habere potuit, ad ſucceſſorem inteſtati pertinere: ideoque non immerito ſororem tuam, quæ ſimul tecum ab inteſtato ei ſucceſſit, emolumenti, quod retinere potuit, portionem ſibi vindicare manifeſtum eſt.*

Chiariſſimamente dunque l' Imperator *Gordiano* in queſta Legge ſtabiliſce, che nell' *erede* ſi trasfonda l'azione, che il *defunto* aveva alla *falcidia*. L' erede del gravato è obbligato a reſtituire il fedecommeſſo, ſalva però ſempre la *quarta*. *Quod ſi heredem filium pater rogaverit, ſi impubes diem ſuum obierit, Titio hereditatem ſuam reſtitueret, legitimum heredem filii, ſal-*

(1) *L. 16. C. ad L. Falcid.*

salva falcidia, cogendum patris hereditatem restituere placuit (1).

Se a queste Leggi chiarissime volessero aggiugnersi autorità di Dottori, potremmo addurre quella del *Wesembecio* (2), e di molti altri in questo articolo interamente concordi. Ma piace soltanto trascrivere la sentenza di *Ubero*, il quale dopo di aver rammentate le Leggi di sopra citate, e dopo di aver dimostrato che l'azione della *quarta* passi all'erede legittimo, aggiugne che l'impugnar siffatta opinione sia ne' nostri tempi una superflua *pedanteria*. *Cum enim fideicommissa* (son le sue parole) *omnia fere post obitum primi heredis cedant, nihil est apertius, quam detractionem quartæ non nisi ab heredis herede ut fiat habere facultatem, nec aliter omni die videmus institui* (3).

CA-

(1) *L.* 41. §. 3. *D. de vulg. & pupill. substit.*

(2) *Wesemb. ad L. Falc. theor.* 12.

(3) *Huber. in Prælect. ad S. C. Trebell.*

CAPITOLO II.

Del modo da eſeguirſi la detrazione della trebellianica.

QUeſta parte di controverſia forſe ſarà più intereſſanti di quanto finora ſi è diſcettato. *D. Proſpero Buccino* forſe non ha il coraggio di negar la *trebellianica*, ma vuol ridurla ad una così meſchina e tenue quantità, che venga poi da' *frutti* interamente compenſata e ſoddisfatta. Ma ſe nella *pertinenza della quarta* urta egli colle maſſime più trite ed ovvie del diritto, nel *modo della detrazione* inciampa in equivoci ed aſſurdi aſſai più chiari e manifeſti.

§. I.

I legati *ſono a peſo del* ſoſtituto *e del* fedecommeſſario, *non già dell'* erede gravato.

A dimoſtrare la verità di queſto aſſunto fa uopo rimontare all'origine de' *fedecommeſſi*. Nella prima di loro iſtituzione l'erede *fiduciario*, o ſia il *gravato* continuava ad eſſer *erede* anche dopo fatta la *reſtituzione* de' beni; poichè la *qualità ereditaria* colla

traſ-

wasmissione de' beni punto non si trasfondeva nel *fedecommessario*. Per l'antica Giurisprudenza era disposto: *qui semel heres extitit, non potest desinere heres esse* (1); e quindi l'azione de' *legatarj* indirizzavasi contro dell'*erede gravato*, e non già contro del *fedecommessario*, il quale improprianente usurpava il nome di erede. Ma questa regola di dritto, piena di durezza e feconda d'inconvenienti, sovente operava l'effetto che il *fedecommessario* sentisse tutt'i comodi dell'eredità, mentre gl'incomodi erano tutti dell'erede *fiduciario*.

Per ovviarsi in parte a cosiffatti sconcerti solevasi spesso tra il *fiduciario* ed il *fedecommessario* adoperare la la *stipulazione*, onde per patto rimanesse stabilito che i *pesi dell'eredità* seguissero il *possessore de' beni*: ed allora conveniva che l'azione de' *legatarj* fosse contro del *fedecommessario* rivolta.

Ma le *stipulazioni* oltre al sembrare superflue, il più delle volte erano ancora l'istrumento di novelli intrighi: e quindi col *Senatoconsulto Trebelliano* fu prescritto che senza bisogno di private *stipulazioni* potesse l'erede *gravato*, o sia il *fiduciario*, trasferire al *fedecommessario* non men l'*eredità*, che i *diritti* e le *obbligazioni ereditarie*. Il *S. Consulto Pegasiano* con-

(1) *L. 88 D. de hered. instit.*

confuſo poſcia dall' Imperator *Giuſtiniano* col *Trebellianico* ſtabilì, *ut qui rogatus eſſet hereditatem reſtituere, perinde liceret quartam partem retinere, atque ex lege falcidia ex legatis retinere conceditur* (1). E poichè i *peſi ereditarj* doveanſi diſtribuire a miſura de' beni, che ciaſcuno acquiſtava, di quì nacque l'errore di alcuni, che comprendendo tra i *peſi ereditarj* anche i *legati*, opinaronò che la *trebellianica* non foſſe immune dalla *rata de' legati*. Ma l'errore è manifeſto, e per *peſi ereditarj* s' intendono i ſoli *debiti* e le *obbligazioni* contratte dal defunto in vita: mentre i *legati* non ſono che *azioni* dipendenti da quel teſtamento medeſimo, che dà dritto al *gravato* alla *detrazione* della *trebellianica*.

Il ſentimento è del *Weſembecio* (1): *Quod* (parla egli della diviſione de' peſi) *in actionibus creditorum dumtaxat verum eſt. Nam ſi heres nihil ultra quartam habeat, & fideicommiſſarii portio legatis ſufficiat, præſtare is ea ſolus cogitur, & heres quartam ſine onere habebit. Si enim legata heres de quarta ſolvere teneretur, quartam non retineret, & fraus fieret Senatuſconſulto, & rurſus in antiquum ſtatum res rediret.*

E

(1) *Inſtit. de fideicom. hered. p.* 5.

(2) *Weſemb. ad Pandect. tit. ad S. C. Trebell.*

E in fatti l'oggetto della diviſione de' *peſi ereditarj* altro non è, ſe non che *più coeredi* abbiano la loro *tangente* colla coriſpondente *rata de' debiti*; e quindi nella *diviſione dell' eredità* debbonſi mettere a calcolo tutti que' peſi e quelle *obbligazioni* dal defunto contratte, le quali attaccano direttamente l'*aſſe ereditario*, a fin di eſſere ſoddisfatte da ciaſcuno de' *coeredi* mercè una regola eſatta di *contributo* corriſpondente alla parte dell' eredità, in cui ciaſcuno è iſtituito erede. Ma i *legati* feriſcono principalmente l'*erede*, contra del quale va diretta l'azione de' *legatarj*; e per conſeguenza dopo la promulgazione del *Senatoconſulto Trebelliano*, eſſendo il *fedecommeſſario* il ſolo erede (poichè niente di *qualità ereditaria* rimane preſſo del *gravato* dopo la reſtituzione del fedecommeſſo), l'azione de' *legatarj* vien contro di eſſolui ſolamente diretta, come l'unico e ſolo *erede* obbligato di adempiere a quei *peſi*, che dal *teſtamento* derivano. Il *gravato* ritiene ſoltanto una *quota di beni*, ma non divide col *ſoſtituto* la *qualità ereditaria*: ond'è che le azioni naſcenti dal *teſtamento* debbono ſeguire la *ſorte* di colui ſoltanto, che colla reſtituzione del *fedecommeſſo univerſale* acquiſtò l'intera eredità. *Multum intereſt*, diſſe il Giureconſulto *Marciano* (1), *utrum qua pars jure hereditario re-*

(1) *L.* 30. *D. ad S. C. Trebell.*

reſtituatur, an vero in re, vel pecunia ; nam ſuperiore caſu actiones dividuntur inter heredem & fideicommiſſarium ; poſteriore apud fideicommeſſarium remanent actiones.

A buon conto colui, che reſtituiſce il *fedecommeſſo*, e ritiene ſoltanto la *quarta trebellianica*, ſi reputa come un ſemplice *poſſeſſore*, o per dir così un *legatario* della *quarta* parte de' beni, il quale ſiccome non dee ricuſare la rata de' *debiti*, che colle loro ipoteche gravitano ſull' eredità; così non dee nè punto, nè poco intereſſarſi dell' adempimento de' *legati*, ai quali ſoggiace quell' erede *fedecommeſſario*, nella di cui perſona la *qualità ereditaria* ſi è *indiviſibilmente* trasfuſa. Nè ſembra che al *fedecommeſſario* ſi rechi un torto, quando ſi aſtringa al pagamento de' *legati* : la Legge ha provveduto all' intereſſe dell'erede : ella permette la *detrazione della falcidia*, qualora non ſia eſpreſſamente vietata : e nel caſo particolare di D. *Proſpero Buccino* è chiaro ed evidente che dedotta la *trebellianica* a pro di D. *Ferdinando Sorrentino*, e ſoddisfatti i *legati* ordinati da D. *Chiara Giannattaſio*, egli ritiene preſſo di ſe aſſaiſſimo di più oltre la *quarta falcidia*, che ſarebbe l' unico e ſolo compenſo che dà la Legge all' *erede*, quando ſia l' eredità da' *legati* interamente aſſorbita.

E ſe la *trebellianica* nella ſua prima origine preſſo a poco

poco non è che la ſteſſa *falcidia*, neppur dovrebbe all' erede *gravato* negarſi il diritto della *ritenzione* contro de' *legatarj*; e quindi per l' una e per l' altra via ſarebbe maiſempre immune ed eſente da' *legati* la *quarta*, che il SC. *Trebelliano* gli ha permeſſa: *Si, deductis legatis, reſtituere quis hereditatem rogatur, quæſitum eſt utrum ſolida legata præſtanda ſint, & quartam ex ſolo fideicommiſſo detrahere poſſit, an vero ut ex fideicommiſſo, ita ex legatis quartam poſſit detrahere? Et refert Pomponius, ex omnibus detrahendum, hoc eſt ex legatis, & ex fideicommiſſo* (1). Or per la vera intelligenza del traſcritto *riſponſo* è degno di avvertirſi, che nella *ſpecie* deciſa da *Pomponio* aveva il *teſtatore* ordinata la *reſtituzione dell'eredità* per fedecommeſſo, *deductis tamen legatis*, che vale a dire aveva eſpreſſamente ingiunto il peſo de' *legati* all'erede *fiduciario*: e ciò non oſtante fu riputato tanto ſacro ed inviolabile il diritto del *gravato*, che gli fu data la *detrazione della quarta* non men contro del *fedecommeſſario*, che contro de' *legatarj*, affinchè non ſoffriſſe la medeſima veruna diminuzione per la diſpoſizione di un teſtatore, il quale *rogaſſet heredem ut deductis, legatis hereditatem reſtitueret*.

Ma

(1) *L. 3. D. ad SC. Trebell.*

Ma ſenza rintracciare argomenti per iſtabilire il noſtro aſſunto, veggaſi ciò ch' è ſcritto ſul *propoſito* ne' Libri della Legge. *Tre paragrafi* interi, che ſono il 17 20 e 21 della *Legge* 1. *D. ad SC. Trebell.* definiſcono la preſente conteſa: e fa meraviglia come l' avvedutiſſimo *Contraddittore*, ſciogliendo il *neſſo* e il *figame*, che tra loro ſi ſcerne, ſi valga de' *primi due ſoli* per dimoſtrare che il *peſo de' legati* debba ſoddisfarſi non men dal *gravato* ſulla *quarta*, che ritiene, che dal *fedecommeſſario*, a cui le altre *tre quarte parti* dell' eredità vengono reſtituite. E in vero, diſtinta la *ſpecie* deciſa in ciaſcuno de' *diviſati paragrafi*, reſta compiuta a ſegno la dimoſtrazione, ch' eſclude qualunque contrario dubbio.

Nel §. 17. della citata *Legge* così è ſcritto: *Si is, qui in quadringenta in bonis habeat, trecenta legaverit, & deductis ducentis rogaverit heredem Sejo reſtituere hereditatem: an trecentorum onus fideicommiſſarius ſubeat, an vero hactenus, quatenus ad eum ex hereditate pervenit? Julianus ait competere quidem adverſus eum trecentorum petitionem: non autem amplius quam in ducentis actionem adverſus fideicommiſſarium daturum, in heredem autem centum. Et mihi videtur vera eſſe Juliani ſententia: ne damnum fideicommiſſarius ſentiat ultra quam ad eum ex hereditate quid pervenit: neminem enim oportere*

plus legati nomine præſtare, quam ad eum ex hereditate pervenit, quamvis fulcidia ceſſet, ut reſcripto Divi Pii continetur.

Queſto è quel luogo di *Ulpiano*, di cui ſi valſe in *Ruota* il riverito *Contradditore*, ſenza punto incaricarſi che nel caſo in eſſo deciſo ſe fu il *gravato* aſtretto al *contributo* a pro de' *legatarj*, lo fu perchè anche ſodisfatt' i *legati*, conſeguì egli ſalva ed illeſa la *quarta*: *qui quadringenta in bonis habebat, deductis ducentis, rogaverat reſtituere*. Laonde importando la *quarta* ſoli *cento*, era giuſto che per gli altri *cento*, che preſſo di ſe riteneva il *fiduciario*, ſoggiaceſſe alla corriſpondente *rata de' legati*. Tanto dunque è lontano che il *riſponſo* di *Giuliano* rammentato dal Giureconſulto *Ulpiano* ſoſtenga l' aſſunto di *D. Proſpero Buccino*, che anzi anche per una ſpecie d' *induzione* ſempreppiù conferma l' azione dedotta da *D. Anna Maria Sorrentino* com' erede di *D. Ferdinando* di lei padre, che fu *gravato* a reſtituire non già una *parte ſola*, ma *tutto intero quel ſemiſſe*, che da *D. Chiara Giannattaſio* aveva ereditato.

Il §. 20 della ſteſſa *Legge* è lavorato al medeſimo torno: *Sed ſi quadringenta habens, ducenta legaverit Titio, & partem dimidiam hereditatis Sempronio reſtituere rogaverit: ex Trebelliano reſtitutionem faciendam Julianus ait, & legatorum petitionem ſcindi; ſic*

ut

ut centum quidem petantur ab herede, centum vero alia legatarius a fideicommissario petat. Quod idcirco dicit Julianus, quoniam secundum hanc rationem, integram quartam habet, si desit centum integra. Or anche in questo *secondo caso* deciso dal *Giureconsulto* io veggo salva ed illesa la ragione della *trebellianica*. Colui che aveva un patrimonio di *quattrocento* legò a *Tizio dugento*, e gravò l'erede a restituire a *Sempronio* la *metà* dell'eredità. Or quando il *gravato* riteneva presso di se la *metà dell'eredità*, era certamente giusto e ragionevole che contribuisse al *peso de' legati*: e la *trebellianica* non ricadeva che alla *quarta* parte, mentre restituendosi la *sola metà* dell'eredità, riteneva il primo erede presso di se un altro *semisse*. Ma se per avventura fosse accaduto che il *gravame della restituzione* abbracciasse l'*intera eredità*, per quell'argomento che chiamasi a *contrario sensu*, doveva il peso de' *legati* trasfondersi interamente nel *fedecommessario*, salva restando a pro del gravato la *quarta trebellianica*.

Ed ecco in fatti come con evidenza e chiarezza questo caso vien deciso nel §. 21 della stessa *Legge*: *Idem Julianus scribit: si is qui quadringenta in bonis habeat, trecenta legasset, & deductis centum rogasset heredem, ut hereditatem Sempronio restituat: debere dici,* DEDUCTIS CENTUM RESTITUTA HEREDITATE, LE-

Adunque se l' eredità fu di *quattrocento*, se i *legati* montarono a *trecento*, se non vi rimanevano che *cento*, se il *gravame* della restituzione fu di tutta l'*eredità*, e se in tal caso venne deciso *legatorum actiones in fideicommissarium dari*; ognun ravvisa che a pro del *gravato* furono salvi que' *cento* a lui dovuti per ragion della *quarta*, e che il peso de' *legati* rivolto sul dorso del *fedecommessario* punto non diminuì la *trebelliana*. E poichè tanto ebbe luogo nelle circostanze, in cui il *fedecommessario* nulla di più ritraeva da un' eredità composta di soli *quattrocento*, che potrà mai dirsi *D. Prospero Buccino*, il quale, dedotta la *quarta* a favore del *gravato*, e dedotta eziandio tutta la mole de' *legati*, ritiene presso di se tanti beni ereditarj di D. *Chiara Giannattasio*, che di gran lunga eccedono la *quarta falcidia* conceduta dalla legge a quell' erede, che acquistò un' eredità interamente da *legati* assorbita?

Alla *teoria* introdotta da *Giuliano* e da *Ulpiano* seguita si uniformò interamente *Bartolo* allorchè scrisse: *Heres hereditatem restituens, certa quantitate retenta sub nomine quartæ, tenetur legatariis in eo, quod habet ultra quartam præstare, si a fideicommissario exigi non possit... Heres, apud quem remanet dimidia hereditatis pars sub nomine quartæ, convenitur ad lega-*

gata in eo, quod eſt ultra quartam. Si haeres reſtituit hereditatem, detracta certa quantitate, quæ ad quartam tantum ſufficit, legatarii non tenetur (1).

L'equivoco, in cui incorre D. *Proſpero Buccino*, è quello di confondere i *legati* co' *debiti* dell' eredità, adattando a' primi ciò che per i ſecondi ha la Legge diſpoſto. Voll' egli addurre in *Ruota* il § 7 e 9 delle *Iſtituzioni* ſotto il titolo *de fideicom. heredit.*; ma traſcurò di avvertire che diverſa era la regola fiſſata da *Giuſtiniano* nel dividere i *peſi ereditarj*, diverſa era la *norma* ſtabilita per lo pagamento de' *legati*. Se ad alcuno ſiaſi legato tanto, quanto importa la *quarta*, la coſa *legata* rimane *apud heredem ſine ullo onere hereditario, quaſi ex legato ei adquiſita*. In altro caſo poi, cioè *quum quarta parte retenta, rogatus eſt haeres reſtituere hereditatem, & reſtituit, ſcinduntur actiones, & pro dodrante transferuntur ad fideicommiſſarium, pro quadrante remanent apud heredem*. Or ſarebbe mancar di diſcernimento ſe da queſto paragrafo delle *Iſtituzioni* ſi voleſſe deſumere la regola del *contributo* a' *legati*, a cui ſi vuole aſtretto l'erede *gravato* anche ſulla *quarta*, che ritiene in vigor del *Senatoconſulto Trebelliano*.

E in primo luogo convien riflettere che nel citato *paragrafo* delle

(1) *Gloſs. ad cit.* §§ 17 20 21 *L.* 1 *D. ad SC. Trebell.*

delle *Istituzioni* il *fedecommesso* non riguardava l'*intera eredità*, ma il solo *dodrante*, in guisa che ritenendo il *gravato a titolo ereditario* l'altro *quadrante*, poteva star beniſſimo che contribuir doveſſe per *quarta parte* al peſo de' *legati*: la qual regola non è per avventura da ſeguirſi ove il peſo della *reſtituzione* comprenda l'*intera eredità*, come ſenza dubbio avvenne a D. *Ferdinando Sorrentino*, a cui fu ingiunto il peſo della *reſtituzione* di tutto ciò, che aveva conſeguito per *diſpoſizione* di D. *Chiara Giannattaſio*. In ſecondo luogo è neceſſario avvertirſi che quì ſi parla non già di *legati*, ma di *debiti* e *peſi ereditarj*, i quali diminuendo tutta l'eredità, ſcemano in conſeguenza anche il valore della *quarta*.

Fra tanti *Interpreti*, che così hanno ſpiegato queſto luogo delle *Iſtituzioni*, ſceglierò il comento di *Arnoldo Vinnio* (1), che ci trae fuor di ogni conteſa. *Quamvis autem heres fiduciarius pro parte ſua onus æris alieni ſubeat, onera tamen legatorum ad ſolum fideicommiſſarium ſpectare communiter placuit. Quæ ſententia, etſi Donello falſiſsima, mihi tamen vera videtur: Nam cum quarta pariter ex legatis, & ex fideicommiſſo detrahatur, utique ex reſiduo dodrante, quem totum heres reſtituit, legatariis ſatisfaciendum: alio-*

(1) *Vinnius in Comm. ad Inſtit. loc. cit.*

alioquin non habiturus eſſet heres quartam integram ; niſi dicamus heredem nihilominus a legatariis pro ſua parte conveniri , & quod ſolvit , a fideicommiſſario eum repetere debere , & ſibi imputare quod portionem de dodrante non retinuit .

Due Leggi del Codice (1) diedero motivo ad *Ugone Donello* di seguire la contraria opinione , e saranno forse l' *achille* della ragione sostenuta da D. *Prospero Buccino* . Ma in buona pace di uno *Scrittore* tanto insigne e tanto ragionevolmente rispettato e venerato , sembra che il genio di contendere colla *scuola Cujaciana* lo abbia reso *singolare* tra quanti han comentato il *Dritto Civile* , o piuttosto lo abbia fatto travedere in mezzo alla luce . La *Legge* 1. da questo *Autore* commentata e seguita non parla che di soli *debiti ereditarj* , per li quali da niuno si contende che colui, il quale ritiene la quarta in virtù del SC. *Trebelliano* , debba soggiacere al *contributo* . *Si ex trebellianico quartam partem hereditatis retinuisti , & dodrantem fideicommiſſario reſtituisti , quod creditoribus hereditariis pro novem unciis præſtiteris , a fideicommiſſario petere potes* . Or da che il *gravato* , il quale aveva interamente soddisfatti i creditori ereditarj , non ebbe altro diritto di ripetere dal *fedecommeſſario* , che

(1) *Leg.* 1 *&* 2 *Cod. ad SCtum Trebell.*

ſole *nove once* de' debiti, e non già il *tutto*, ſi deſume la conſeguenza che le altre *tre once* de' debiti pagati ferir dovevano l'erede *gravato* e la *quarta*, che queſti riteneva in vigor del *trebelliano*. Ma toſto che ſi faccia ſul *teſto* la ſempliciſſima conſiderazione, che in eſſo ſi parla ſoltanto di *debiti* e non di *legati*, ſi vedrà chiaro l'errore di chiunque voglia confondere l'azione de' *creditori* coll'azione de' *legatarj*. *Quod* creditoribus *hereditariis pro tribus unciis præſtiteris, a fideicommiſſario petere potes*, diſſe l'*Imperatore*: ma punto non ſognò di dire, *quod* legatariis *pro tribus unciis præſtiteris, a fideicommiſſario petere non potes*, ch'è quel caſo appunto, di cui ora ſi tratta, e che tanto è diverſo dall'altro, quanto è diverſa l'azione de' *creditori* ſull'eredità, che non riconoſcono a loro danno gli effetti del *trebelliano*, ma hanno i beni tutti del defunto a' loro crediti obbligati ed ipotecati, dall'azione de' *legatarj*, che deriva da quell'iſteſſo *teſtamento*, che fa ſalva ed illeſa al *gravato* la *quarta*, e lo reputa come un altro *creditore*, o *legatario poziore* a chiunque altro riconoſca i ſuoi diritti dal teſtamento.

Il conteſto della *Legge* 2 è il ſeguente: *Ad eum, cui ex SC. Trebellianico pars hereditatis reſtituitur, ſucceſſionis onera, ſeu legatorum præſtationem pro competenti portione ſpectare indubitati juris eſt.*

Il

Il *Weſembecio* (1) confutando di propoſito la dottrina del *Donello* dà al *riſcritto* teſtè rammentato quella interpetrazione, che meglio gli ſi conviene. Dic'egli che queſta Legge punto non parli del *gravato*, al quale ſi è dato il *ſoſtituto*, ma del *fedecommeſſario*, a cui ſi fa la *reſtituzione*. E infatti chi è mai quella perſona, *cui ſucceſſionis onera, ſeu legatorum præſtationem pro competenti portione ſpectare indubitati juris eſt* ? E' ſenza dubbio il *ſoſtituto*, *cui ex SC. Trebellianico pars hereditatis reſtituitur*. Or la perſona, a cui ſi reſtituiſce, non è già l'*erede gravato*, ma il *ſoſtituto*, o ſia il *fedecommeſſario*, al quale i diritti ereditarj intieramente ſi traſmettono. Nè perchè nel *teſto* ſi addita il SC. *Trebelliano*, ne naſce perciò in conſeguenza che la diſpoſizione debba riferirſi piuttoſto al *gravato*, che al *fedecommeſſario*, mentre quello ſteſſo SC. *Trebellianico*, che dà il diritto alla *ritenzione della quarta*, ingiugne l'obbligo della *reſtituzione* del fedecommeſſo. Toſtochè dunque ſi mettano al *ſito* più ſemplice e naturale i *membri*, che compongono tutto il conteſto del *reſcritto*, ſi vedrà che il *peſo de' legati* era diretto a colui, al quale ſi faceva la *reſtituzione dell' eredità* : e ſe non tutta, ma una parte di eſſa ſoltanto veniva reſtituita al *fedecommeſ-*

ſario, era giuſto che *pro competenti portione ei reſtituta legatorum præſtatio ſpectaret*. E quindi anche per *argomento* tratto dal riferito *reſcritto* può ragionevolmente ſoſtenerſi che ſe il *fedecommeſſo* ſia *univerſale*, e la *reſtituzione* ſi faccia della intera *eredità*, come fu ſenza dubbio diſpoſto per *D. Ferdinando Sorrentino*, ch' ebbe *D. Proſpero Buccino* ſoſtituito *in tutta l' eredità*, allora il *peſo de' legati* al *fedecommeſſario* interamente ſi appartiene. E in vero chi è *gravato* a reſtituire l' *intera eredità*, allorchè accade il caſo della *reſtituzione* nulla ritiene preſſo di ſe della *qualità ereditaria*, che tutta ſi trasfonde nel *ſoſtituto*: ma ciò che detrae in vigor del *Trebelliano*, lo ritiene in forza o di particolar *fedecommeſſo*, o di *legato*: *remanet enim* (*quarta*) *apud heredem ſine ullo onere hereditario, quaſi ex legato ei adquiſita* (1).

Un' altra più ſemplice e meno aſtruſa interpetrazione ammette il citato *reſcritto*, la quale fa ſempre più manifeſto per quanto poco anche i più inſigni *Scrittori* ſogliono cadere in evidenti falli. Di colui, al quale *ex SC. Trebelliano pars hereditatis reſtituitur*, fu la *ſpecie* propoſta agl' Imperatori *Caro*, *Carino*, e *Numeriano*, non già di talun altro, *cui integra re-*

(1) *Inſtit. de fideicom. heredit.* §. 7.

reditas reſtituitur, com' è il caſo in quiſtione: e potrebbe ſtar beniſſimo che anche l'erede *gravato* contribuiſca a' *legati*, qualora il *gravame* della *reſtituzione* ſia caduto non ſu di *tutta l'eredità*, ma ſu di una *parte* di eſſa: ritenendo allora il primo erede una *quota ereditaria*, cioè un *ſemiſſe*, un *dodrante*, *&c.*, per la *tangente* medeſima ſarebbe tenuto al pagamento de' *legati*, come ſarebbe il caſo appunto, che i *Giureconſulti Giuliano* ed *Ulpiano* avevano ormai deciſo ne' citati §§ 17 e 20 della *Leg.* 1. *D. ad SC. Trebellianum*. Che ſe poi il fedecommeſſo ſia *univerſale*, e per effetto della *reſtituzione* l' *intera qualità ereditaria*, anche in vigor del *Trebelliano*, ſi trasfonda nel *ſoſtituto*, avrà luogo allora la regola da' *Giureconſulti* medeſimi ſtabilita nel § 21 della ſteſſa Legge, *ut ſcilicet reſtituta hereditate*, *legatorum actiones in fideicommiſſarium dentur*.

La dottrina, che finora ſi è ſtabilita, è la *comune* tra i *Gloſſatori*, tra gl' *Interpreti*, e tra i *Forenſi*. *Accurſio* non parlò che col linguaggio di *Bartolo*, ed a mio avviſo non vi ſarà chi poſſa additarci un *Chioſatore*, che abbia cangiato ſiſtema e direzione.

Parlandoſi poi degl' *Interpreti*, ſi aſcolti la dottrina di *Giacomo Cujacio*, che tanta luce ha ſparſa nella *Giuriſprudenza Romana*. *Onera legatorum*, *vel fideicommiſſorum ſpecialium ſemper pertinent ad fideicommiſſarium*;

tium ; quia ex quadrante , id est ex falcidia , non deliberatur legata ; sed quadrans deliberatur ex legatis, & fideicommissis .

E pure ad onta di tanta chiarezza *D. Prospero Buccino* ha scritto nelle *nullità* prodotte contro al decreto della G. C. esser *Giacomo Cujacio* di avviso che il *peso de' legati* diminuisse in proporzione la *trebellianica* . Ma tai sviste non sono insolite per *D. Prospero Buccino* e per l'Autor di quelle *nullità* , il quale , *svisando* anche un luogo del *Voet* , osò di trarre al suo partito questo insigne *Scrittore* , senza che nè anche per pensiere avesse costui sostenuta l'assurda di lui teoria . Dopo di avere il *Voet* rammentato l' antico rigor del dritto , che non permetteva di trasfondersi nel *fedecommissario* la *qualità ereditaria* , il che venne dal *Senatoconsulto Trebellianico* emendato e corretto , soggiugne : *Ut tamen onus legatorum non ferat cum effectu fiduciarius , cum expeditum sit cum omni modo quartam totius hereditatis salvam habere , uti patet ex leg. qui quadringenta, & leg. Marcellus D. ad S. C. Trebell.* (2) .

Gregorio Tolosano (3) non seppe dipartirsi dalla comune opinione : *Notandum quoque teneri gravatum ad one-*

(1) *Cujac. Tom. IX. in tit. C. ad S. C. Trebell.*

(2) *Voet. in Pandect. ad S. C. Trebell. n.*

(3) *Tholos. Syntagm. Jur. XLII. 31. 3.*

onera tantum hereditatis, non legatorum; *ſcilicet ut creditoribus defuncti pro rata partis, quæ poſſidetur, teneatur, non ad legata; quia ea ſolvit fideicommiſſarius ſolus.*

L'*Einnecio* (1) ſu dello ſteſſo avviſo: *Reſtituta hereditate actiones hereditariæ ſemper pro rata utrique, & in utrumque dantur*; exceptis oneribus legatorum *ad ſolum fideicommiſſarium pertinentibus, niſi minus quam dodrantem reſtituere rogatus ſit heres.*

Andrea Fachineo (2) inſegnò la dottrina medeſima nelle ſue celebri *controverſie*: *Heres pure rogatus reſtituere hereditatem quartam ex Trebelliano deducet, habita ratione totius hereditatis, & quantitatis bonorum, quæ reperitur; non autem ex eo, quod ſupereſt deductis legatis. Et ideo ſecundum ſupradictam hypotheſim centum detrahere ex quadringentis poterit. Hujus concluſionis duplex ratio adferri poteſt: prima quia* LEGATORUM ONUS NON AD HEREDEM GRAVATUM, SED AD FIDEICOMMISSARIUM, CUI RESTITUTA EST HEREDITAS, SPECTAT *l. 1. §. ult. D. ad Trebell. l. ult. C. eod. Sed ſi quarta detraheretur ex eo, quod ſupereſt deductis legatis, heres aliquo modo ſentiret onus legatorum, quia ipſius quarta ex eo eſſet deminuta. Altera eſt,*

(1) *Heinec. ad Pandect. tit. ad S. C. Trebell.*

(2) *Fachin. Controverſ. lib. V. 8.*

eſt, quoniam heres gravatus reſtituere potior eſt legatariis, quantum ad ſuæ quartæ detractionem l. Titia D. ad leg. Falc. Sed ſi legata prius deducerentur, ipſa Trebellianica deminueretur propter legata. Igitur ex tota quantitate patrimonii deducenda eſt, non ex reſiduo.

Il *Minſingero* (1) eſamina il caſo, in cui l' erede *gravato* dopo la reſtituzione poſſa eſſer tenuto al peſo de' legati, e non ne trova che un ſolo, cioè qualora il *gravato* aveſſe ritenuto *più della quarta*, e quando l'eredità reſtituita non foſſe ſufficiente al peſo de'legati; ed in queſto caſo ſolamente afferma che il fiduciario *pro eo, quod ultra quartam habet, legatariis reſpondere debet*. Quantunque poi il coſtume del *Foro* faccia sì che il *gravato* debba contribuire al pagamento de' *debiti*, non mai però de' *legati*, nondimeno tanto il *Minſingero*, quanto il *Bacovio* e il *Vinnio* ſoſtengono che ſiffatta opinione *non ſit rationi juris veteris ſatis conveniens, nec fortaſſis novo*, e che in un caſo ſolo ſia il *gravato* coſtretto al *contributo de' debiti, ſi hereditas ſolvendo non ſit* (2).

Per non menar molto in lungo il ragionamento non in-

(1) *Ad Inſtit.* 11. 23.

(2) *Vinn. Inſt. ad tit. de fideic. hered. & ad Senatuſcon. Tebell.*

intendo trascrivere le dottrine di *Antonio Perezio* (1), di *Ulrico Ubero* (2), e del *Tuldeno* (3), e son contento di rimettere il Lettore a ciò, che lungamente ha scritto il *Peregrino* sulla presente discettazione (4), ed a ciò che rapporta il *Surdo* (5) di essere stato un tempo deciso.

Che se poi sul fatto voglia *D. Prospero Buccino* promuover disputa, e portare assai più in là di quel che conviene le sue *esagerazioni* è necessario che resti persuaso di tre parlanti verità: la prima che i legati soddisfatti da *D. Ferdinando Sorrentino* furono pagati non di propria volontà, ma per comando del *Magistrato*, ed in tempo che pendeva ancora incerto il *gravame della restituzione* dipendente dal caso della di lui *premorienza al sostituto*: la seconda che la soddisfazione de' legati di necessità impedì a *D. Ferdinando Sorrentino* la libera *percezione de' frutti* del suo *semisse*: la terza finalmente che l'eredità di *D. Chiara Giannattasio* fu tanto dovizioſa ed ampia, che tolta la *trebellianica*, e detratta ancora la mole de' *legati*, moltissimi beni sieno rimasti di so-

(1) *Ad tit. Cod: ad S. C. Trebell.*

(2) *Prælect. ad S. C. Trebell.*

(3) *Comment. ad. S. C. Trebell. cap. IV.*

(4) *Peregrin. art. 4 n. 22, & art. 35 n. 10.*

(5) *Surd. decis. 33. n. 18.*

pravanzo presso *D. Prospero Buccino*, i quali oltrepassano di gran lunga anche la *falcidia*, se mai gli fosse appartenuta. Ben volentieri *D. Ferdinando Sorrentino* e la di lui *Figliuola ed erede* cangerebbe con *Buccino* la propria condizione, se veniſſe a costui il talento di eſeguirne il progetto. E quando ostinatamente ripugni, si aspetti la risposta da *Arnoldo Vinnio*, il quale ci ammonisce che la quantità de' beni ereditarj non cangia la ragione del dritto: *pretium rei non mutat rationem juris*.

§. II.

I legati pii *non diminuiscono la* trebellianica.

PEr un malinteso principio di diritto vi fu chi pensò che la *causa pia* avesse il privilegio d' impedire la detrazione della *quarta trebellianica*: e quantunque l' Imperator *Giustiniano* nella *Nov.* 131 avesse disposto che i *legati pii* non dovessero soffrir diminuzione a cagione della *falcidia*; nondimeno il chiarissimo *Giacomo Cujacio* e *Balsamone* antico *interprete delle novelle* han sostenuto che questa disposizione dovesse aver luogo solamente nel caso, in cui l' erede sotto il pretesto della *falcidia* differisse il pagamento de' *legati pii*. Quando poi la *Novella* nettamente così di-

disponesse della *falcidia*, certamente non è da dirsi ancor lo stesso della *trebellianica*: anzi *Andrea Tiraquello* (1) forse con poca solidità di ragione ha voluto avvertirci che sia la presente quistione *alter Gordii nodus, cujus solvendo non satis esset unus Alexandri gladius; adeo enim latentes sunt inextricabilesque in eo recessus, ut in utramvis partem te vertas, quid tibi definiendum sit, nescias. Sunt textus in utramque partem, sunt & rationes prope infinitæ, quæ facile possunt huc, vel illuc impellere.*

Ma giovando assai poco il tessere un numeroso catalogo di *Autori*, i quali sostenendo il *pro* e il *contra* ci gitterebbero in un perpetuo scetticismo vediamo che cosa in sostanza di sicuro e di preciso sia disposto dal *Diritto Civile*, e quale *innovazione* alla Giurisprudenza Romana abbiano fatte le *Disposizioni Canoniche*.

Ad avviso di dotti *Scrittori* la citata *Novella* 131 fortunatamente non ammette veruno equivoco. L' Imperator *Giustiniano* parla in essa solamente de' *legati* e non de'*fedecommessi*: e al dir di *Ubero* (2) ne parla in modo, che mostra un rincrescimento nel dipartirsi dal dritto antico. In conseguenza ciò che con istento ed a preghiera degli *Ecclesiastici* è stato permesso per

1) *Tiraquel. de privileg. pia causæ* 27.

(2) *Prælect. ad Pandect. t. ad S. C. Trebel.*

pravanzo preſſo *D. Proſpero Buccino*, i quali oltrepaſſano di gran lunga anche la *falcidia*, ſe mai gli foſſe appartenuta. Ben volentieri *D. Ferdinando Sorrentino* e la di lui *Figliuola ed erede* cangerebbe con *Buccino* la propria condizione, ſe veniſſe a coſtui il talento di eſeguirne il progetto. E quando oſtinatamente ripugni, ſi aſpetti la riſpoſta da *Arnoldo Vinnio*, il quale ci ammoniſce che la quantità de' beni ereditarj non cangia la ragione del dritto: *pretium rei non mutat rationem juris.*

§. II.

I legati pii *non diminuiſcono la* trebellianica.

PEr un malinteſo principio di diritto vi fu chi penſò che la *cauſa pia* aveſſe il privilegio d' impedire la detrazione della *quarta trabellianica*: e quantunque l' Imperator *Giuſtiniano* nella *Nov.* 131 aveſſe diſpoſto che i *legati pii* non doveſſero ſoffrir diminuzione a cagione della *falcidia*; nondimeno il chiariſſimo *Giacomo Cujacio* e *Balſamone* antico *interprete delle novelle* han ſoſtenuto che queſta diſpoſizione doveſſe aver luogo ſolamente nel caſo, in cui l' erede ſotto il preteſto della *falcidia* differiſſe il pagamento de' *legati pii*. Quando poi la *Novella* nettamente così di-

disponesse della *falcidia*, certamente non è da dirsi ancor lo stesso della *trebellianica*: anzi *Andrea Tiraquello* (1) forse con poca solidità di ragione ha voluto avvertirci che sia la presente quistione *alter Gordii nodus, cujus solvendo non satis esset unus Alexandri gladius; adeo enim latentes sunt inextricabilesque in eo recessus, ut in utramvis partem te vertas, quid tibi definiendum sit, nescias. Sunt textus in utramque partem, sunt & rationes prope infinitæ, quæ facile possunt huc, vel illuc impellere.*

Ma giovando assai poco il tessere un numeroso catalogo di *Autori*, i quali sostenendo il *pro* e il *contra* ci getterebbero in un perpetuo scetticismo vediamo che cosa in sostanza di sicuro e di preciso sia disposto dal *Diritto Civile*, e quale *innovazione* alla Giurisprudenza Romana abbiano fatte le *Disposizioni Canoniche*.

Ad avviso di dotti *Scrittori* la citata *Novella* 131 fortunatamente non ammette veruno equivoco. L'Imperator *Giustiniano* parla in essa solamente de' *legati* e non de'*fedecommessi*: e al dir di *Ubero* (2) ne parla in modo, che mostra un rincrescimento nel dipartirsi dal dritto antico. In conseguenza ciò che con istento ed a preghiera degli *Ecclesiastici* è stato permesso per la

K 2

1) *Tiraquel. de privileg. piæ causæ* 27.

(2) *Prælect. ad Pandect. t. ad S. C. Trebel.*

la *falcidia* ; continua a dir queſto Scrittore , non ſi dee facilmente eſtendere alla *trebellianica* .

Per dritto de' *Romani* la *trebellianica* ritenevaſi anche ne' *fedecommeſſi* ordinati a favor di qualche *divinità* (1). E' vero che alcuno tra' *Forenſi* ha creduto di poterſi ripetere i privilegj delle *pie cauſe* dal *Diritto antico* ; ma ſembra ormai queſta opinione piuttoſto atta a muovere il riſo, che degna di eſſer confutata . Il *Boemero* (2) ha con molta acutezza d' ingegno annoverata tra le cagioni di cofiffatti errori la confuſione, che i *Gloſſatori* han fatto ne' ſecoli barbari delle parole e delle idee ; e può vederſi quanto egli ha ſcritto ſu queſto propoſito ſenza che ſi traſcriva a diſteſo la di lui dottrina .

Ma ſe le *Leggi Civili* niente di certo ſomminiſtrano in quanto al privilegio della *cauſa pia* relativamente alla *trebellianica* , veggaſi per poco ſe il *Diritto Pontificio* ci guidi meglio allo ſviluppo della preſente contesa .

Appena una *decretale* ſola è regiſtrata nel corpo del *Gius Canonico* , la quale fa meraviglia come da una turba di *Scrittori* tra loro contendenti a vicenda ſi ram-

(1) *L. 1 §. 5 D. ad S. C. Trebell.*

(2) *Jur. Canon. L. III. tit. 26.*

rammenti, laddove nè all'uno, nè all' altro partito può a patto alcuno giovare. La *decretale* è di *Bonifacio VIII*, è contenuta nel *cap. ſi pater in VI Decret. III c.* 11, ed è così conceputa: *Si pater filium, & filiam habens impuberes, & uxorem filiam in re certa, filium vero in cæteris bonis ſuis univerſalem heredem inſtituit, & uxori aliqua ex ſuo teſtamento legavit, adjiciens ut ſi decederet filia ſine liberis, eidem filio; & ſi ipſe (filius) abſque liberis obiret, filiæ; Chriſti pauperes inſtituendo heredes, ſi utrumque ſine liberis mori contingeret: teſtatore mortuo, ac deinde filio, ſubſequenter & filia, ſuperſtite matre, defunctis ante tempora pubertatis, abſque deductione* trebellianicæ, *ſive* partis jure naturæ debitæ *facienda, ipſis pauperibus bona deferuntur. Præmiſſæ enim ſubſtitutiones factæ de filio ad filium, & e contra, & de illis ad pauperes, directe debent intelligi pupillares: cum in ſubſtitutionibus ſemper ſit interpretatio facienda (dummodo ſicut in caſu propoſito earum verbis, & perſonis conveniat inſtitutis), ut ſubſtitutio directa intelligatur potius, quam obliqua; quamquam directa ad fideicommiſſum ex cauſa trahatur. Licet autem filius teſtamento ſuo matrem portione jure naturæ debita privare non poſſit, pater tamen in teſtamento, quod filio impuberi fecit, poteſt. Nam teſtamentum hujuſmodi pupillare*

pa-

paternum, vel paterni pars est censendum.

Or dal contesto della *decretale* forgono due riflessioni, le quali agevolmente dimostrano che non abbia *Bonifacio VIII.* nè punto nè poco parlato della *trebellianica*, in quantochè sia distrutta e vinta dal privilegio della *causa pia*.

Ed in vero il caso deciso dal *Pontefice* non fu già, se il legato fatto a' *poveri* escludesse la *trebellianica* pretesa dall' erede *gravato*. La controversia si era se nel caso di esser sostituiti al pupillo i *poveri di Gesù Cristo* dovesse aver luogo la *legittima*, che chiedeva la madre superstite su i beni dell' impubere. E' vero che per inesattezza di lingua latina usò il *Pontefice* l' espressione *trebellianicæ*; ma soggiugnendo immediatamente *sive partis jure naturæ debitæ*, indicò chiaramente che intendeva egli di parlare della *legittima*, ovvero del debito *sussidio de' beni*. Nè per avventura di *trebellianica* poteva in quel caso parlarsi, poichè la madre non era *erede* istituita, e molto meno era stata gravata di alcun fedecommesso. La *sostituzione* era ordinata da un padre, ed era di sua natura *pupillare*; e la *legittima* pretesa dalla *madre* dell' *impubere* niente avea di comune colla *trebellianica*, che taluno voglia detrarre, qualora abbia il peso di restituir l' eredità destinata *ad pias causas*.

In

In secondo luogo si noti che questa *decretale* nè anche contiene il privilegio della *pia causa*. Il caso proposto al *Pontefice* si era, se essendo morti i figli nella *pupillare età*, i beni del loro padre dovessero devolversi alla *causa pia* in virtù del testamento paterno, o pure ne spettasse la *legittima* alla madre. *Bonifacio* non disse già che per la *causa pia* potesse un figlio preterir la madre, nè che un testamento, in cui l'*erede suo* fosse stato preterito, sarebbe valido per favor della *pia causa*. Era riserbato questo paradosso a' Glossatori. *Bonifacio* disse che il figlio col suo testamento *matrem portione jure naturæ debita privare non potest*: il testamento sarebbe stato nullo se lo avessero fatto i figli: ma all' incontro il padre poteva sostituire *pupillarmente* a' figli suoi: il testamento del padre dovette aver luogo: e un marito non era obbligato a considerar la moglie: *pater tamen in testamento, quod filio impuberi facit, potest*. Non cessa dunque la legittima, o se così si vuole, non cessa la *trebellianica* per favor della *pia causa*, ma cessa bensì per favor di un padre di famiglia e per sostegno della ragion civile. *Bonifacio* in sostanza fece una *decretale* tutta simile ad un *risponso* di *Ulpiano*, o di *Papiniano*, allorchè escluse la madre dalla legittima, perchè il testamento non era del figlio, *sed patronum erat*.

Con-

Conchiudiamo dunque col *Boemero* che *legge* alcuna non vi sia, la quale dia ai *legati pii* il privilegio di diminuir la *trebellianica*; o almeno non è *temerità* il crederlo, fino a che non si additi il luogo, dove abbia a rintracciarsi l'origine di questa nuova legislazione.

Quantunque il *Carpzovio* (1) ammetta non esservi *legge*, donde discenda il privilegio della *pia causa* a danno della *trebellianica*; si studia nondimeno di dimostrare che basti la disposizione in quanto alla *falcidia* per trarla anche alla *quarta trebellianica*. I suoi argomenti vengono dedotti dall' esser questa una imitazione di quella, dal favore de' *fedecommessi* sempre maggiore de' *legati*, e dall' esser finalmente la parola *falcidia sinonima* della *trebellianica*. Ma gli argomenti adoperati da questo *Scrittore*, invece di convincerci della verità, sono atti piuttosto a strascinarci nell' errore e nell' inganno. L' esser la *trebellianica* una imitazione della *falcidia* non fa sì che sieno amendue le *quarte* della stessa natura. L' essersi alcune fiate usata la parola *falcidia* per indicare anche la *trebellianica*, non fa sì che una somiglianza di nomi produca una somiglianza di dritto. Il maggior favore de' *fedecommessi* è una illusione, poichè vi è chi reputa i fedecommessi

messi di loro natura odiosi, ed anzichè ampliarli ed estenderli, li circoscrive tra i più stretti cancelli. In somma gli argomenti e le ragioni addotte dal *Carpzovio* o non sono adequate, o lasciano la controversia nello stesso stato di esitazione e di dubbiezza.

E in vero quell' erede, a cui si proibisce la detrazione della *falcidia*, può avere altronde la speranza di qualche compenso. Ma se sia vietata la *trebellianica* all' erede gravato di un *fedecommesso universale*, e se sia questi costretto ad adire per restituire sul momento, perde finanche la speranza di qualunque profitto: che se la restituzione abbia a farla dopo purificata qualche condizione, si sa che dovendosi i frutti del tempo *intermedio* imputar nella *quarta*, di rado avverrebbe che la detrazione di essa fosse per recare alcun detrimento a' *legati pii*.

A questo argomento di fatto esposto dal *Boemero* può aggiugnersi un' altra ragione, che sorge dal caso in quistione. Se mai D. *Ferdinando Sorrentino* avesse rivolti alla soddisfazione de' *legati pii* que' frutti dell' eredità, che senza danno de' legatarj poteva far suoi, non avrebbe piuttosto favorita, che contraddetta la *causa pia?* E quando i *legati pii* trovano la loro *sapienza* sul *dodrante* dell' eredità, sarebbe giusto che resti al *gravato* vietata la *detrazione* della *quarta*, solamente perchè per opera sua i *legati pii* sono

ſtati più ſollecitamente ſoddisfatti ? Il divieto della *trebellianica* in queſto caſo a chi mai gioverebbe, a' legatarj *ad pias cauſſas*, o piuttoſto al *fedecommeſſario*, che avrebbe il piacere di veder pagato il ſuo debito col danajo altrui? Dov' è finalmente l'*incapienza* de' *legati pii* ſul *drodante*, che detratta la *quarta* cade nella reſtituzione, ſe dopo ſoddisfatti pienamente i legati vi è ſopravanzato un immenſo avere, che D. *Proſpero Buccino* tuttavia preſſo di ſe ritiene?

Ma ſi conceda per poco che a contemplazione de' *legati pii* ceſſi la *ritenzione della quarta*: in coſiffatte circoſtanze conviene però ammettere che valga coteſto *privilegio*, qualora il fedecommeſſo ſia diretto alla *cauſa pia*, quale ſi è appunto il caſo diſcuſſo da que' *Scrittori*, che han ſeguita l'opinione del *Carpzovio*. Or nel noſtro caſo il fedecommeſſo non è certamente *ſacro* e *pio*: eſſo è ſenza dubbio *profano*: e non perchè al *fedecommeſſario*, che pur eſſo è una *perſona profana*, ſieno ſtati impoſti alcuni *pii legati*, ſarà perciò il fedecommeſſo deſtinato *ad pias cauſſas*. I *legati pii* eſſendo a peſo di un *fedecommeſſario profano*, ſe a coſtui ſarà vietato di detrarre la *falcidia* per favor della *cauſa pia*, non ſarà certamente vietato all' *erede gravato* di detrarre la *trebellianica* non in *diminuzione de' legati pii*, ma a danno di un *fedecommeſſario*, a cui ſi fa la reſtituzione de' beni.

Vo-

Volendoſi impertanto ſupporre che il favor della *cauſa pia* ſiccome ha il potere di eſcludere la *falcidia*, così ancora impediſca la detrazione della *trebellianica*, nulladimanco vi ſono delle *limitazioni*, che non impediſcono la detrazione della *quarta*: e la principale tra di eſſe è quella, che non ceſſa la *falcidia* quando ſoddisfatti i *legati pii* vi ſia avanzo di beni ereditarj. Il ſentimento è del *Barboſa* (1): *Id procedit quando detractione facta, id, quod ſupereſt, non ſufficit ad adimplendam voluntatem teſtatoris circa relicta ad pias cauſſas: at ubi detracta falcidia poſſet adimpleri legatum, tunc bene detrahitur falcidia.*

Ora il caſo, che ſi preſenta alla deciſione del S. C., è il ſeguente. *D. Ferdinando Sorrentino* è concorſo per *metà* alla ſoddisfazione de' *legati*; e ſe all'adempimento di eſſi non foſſe ſtato aſtretto allorchè pendeva tuttavia la *condizione della ſoſtituzione*, avrebbe ſenza dubbio percepita nel corſo di ſua vita una maggior *quantità di frutti* non compreſi certamente nel *gravame della reſtituzione*. Soddisfatti i *legati*, vi rimaſe un patrimonio ben ampio, che tra i due *coeredi* fu ugualmente diviſo: e *D. Proſpero Buccino*, ſe ſi metta a calcolo quel che conſeguì nella divi-

 ſione

(1) *Ad cap. Raynaldus.*
Tiraquell. de privileg. pia cauſa 27.

sione de' *capitali* e de' *fondi ereditarj*, e quello che acquistò per morte di *D. Ferdinando Sorrentino*, s'impossessò certamente di tanti beni liberi ed immuni dal peso de' *debiti* e de' *legati*, che di gran lunga eccedono il valore della *quarta falcidia*, che come ad erede universale poteva per avventura spettargli (1). Or tanto è lontano che il privilegio della *causa pia* offenda la *detrazione della trebellianica* a pro dell' unica *Figliuola* ed *erede* di *D. Ferdinando Sorrentino*, che piuttosto dovrebbe affermarsi di esser questi succeduto nel privilegio de' legatarj *ad pias causas* soddisfatti con quella parte di eredità, che avrebbe il *gravato* goduta, se non si fosse chiamato a parte di un debito, che tutto era del solo *fedecommessario*.

Ciò che si è finora detto generalmente di tutt' i *legati pii*, è da adattarsi ancora alle *sei cappellanie laicali* ordinate da D. *Chiara Giannattasio*, delle quali fu dato il *padronato* al solo D. *Prospero Buccino*. Il peso di siffatte *cappellanie* aggiunto a tutti gli altri legati, trovando la sua *capienza* sul *dodrante* dell' eredità, non dee gravitare sul *quadrante* dovuto per la

(1) Alla morte di D. *Ferdinando* acquistò D. *Prospero* di sole *partite duc. 36 m.* Almeno altrettante doveva egli già possederne ed allora erano già soddisfatti i *debiti* e i *legati*. *Vol. 1. in princip.*

la *trebellianica* all' erede *gravato*. E si può aggiugnere di più un' altra ragione tratta dalla presente *polizia del Regno*. Le *cappellanie laicali* sono un peso dell' erede, e D. *Prospero Buccino* ne gode il *padronato*, che può trasmettere anche agli eredi e successori estranei: e se profitta egli de' *diritti onorifici del padronato*, non dee certamente rivolgerne *parte del peso* a colui, che restituita l' eredità altro presso di se non conserva, che la semplice *quarta* non a *titolo ereditario*, ma a titolo di semplice *legato*, al che si riduce tutto il vantaggio di un erede *gravato*. Ed è ragionevole e giusto che mentre D. *Prospero Buccino* si ha appropiato un *asse* cotanto dovizioso, anche dopo fatta la deduzione de' legati *profani* e *pii*, e de' fondi delle *cappellanie* di suo padronato, impedisca a D. *Anna Maria Sorrentino* la detrazione della *trebellianica*, ch' è il misero avanzo del retaggio paterno? Un commento di *Angelo* alla *Leg.* 10. *D. de fideicom. libertatib.* è opportuno a chiudere il presente argomento. Dice questo *Scrittore* che allora non si possa detrarre la *falcidia*, *quando non relinquitur legatum piæ causæ ad certum, & determinatum usum, sed simpliciter, & in genere. Sed si relinquatur ad certum, & determinatum usum, & is usus explicari potest, & perfici cum detractione falcidiæ, ea certe detrahitur.*

§. III.

§. III.

I legati *ordinati da* D. Chiara Giannattaſio *non furono pagati di volontà di* D. Ferdinando Sorrentino, *ma di ordine del* Magiſtrato, *e in tempo ch' era ancora incerta la condizione della ſoſtituzione. L' azione della* trebellianica *è diretta contra* l'erede ſoſtituito, *non già contra i* legatarj.

I due coeredi *D. Proſpero Buccino* e *Ferdinando Sorrentino* non potettero altrimente ottenere il poſſeſſo de' beni ereditarj di *D. Chiara Giannattaſio*, che ſottoſcrivendo preſſo gli atti del S. C. l' *obbligo* di ſoddisfare i *legati*. Secondo il tenore del teſtamento *D. Proſpero* era a *D. Ferdinando* ſoſtituito, qualora queſti a lui *premoriſſe*. L' evento della morte di *D. Ferdinando* era incertiſſimo, e poteva anche ſvanire interamente la *ſoſtituzione*, ſe il *gravato* foſſe premorto al *ſoſtituto*, nel qual caſo il *ſemiſſe* di *D. Ferdinando* ſarebbe rimaſto libero ed immune da qualunque peſo di reſtituzione. Perchè dunque aveva così preſcritto il *Magiſtrato*, e perchè era incerta la *ſoſtituzione*, fu coſtretto *D. Ferdinando Sorrentino* a ſubire il peſo de' *legati*. Or tra le ragioni, che allega in ſuo pro l' *Avverſario*, una ſi è quella che quando

do i *legati* ſienſi già ſoddisfatti di ſpontanea volontà del *gravato*, non abbia queſti il dritto di detrarre la *quarta* libera ed eſente da' legati medeſimi per rivolgerne il peſo ſul dorſo del *fedecommeſſario*. Mà per convincerlo del torto, ch' egli ha anche in queſta *eccezione*, trarrò gli argomenti da quelle *diſpoſizioni* medeſime di *legge*, che adduſſe in *Ruota* in ſuo favore.

Così diſſe in prima il Giureconſulto *Ulpiano: qui, quod per falcidiam retinere poterat, voluntatem teſtatoris ſecutus, ſpopondit ſe daturum, cogendus eſt ſolvere* (1). Differo inoltre gl' Imperadori *Severo ed Antonino* (2): *Scire debes, omiſſa falcidia, quo pleniorem fidem reſtituendi exhiberes, non videri plus debito ſolutum eſſe*. E finalmente l'Imperator *Giuſtiniano* (3) ſtabilì: *cum certum ſit heredem, qui plenam fidem teſtatori exhibet, in ſolidum legata dependentem non poſſe poſtea rationem legis falcidiæ prætendentem repetitione uti, quia videtur voluntatem teſtatoris ſequi; jubemus hoc ſimili modo firmum haberi & ſi cautionem ſuper integra legatorum ſolutione fecerit*,

Già prima di ogni altra coſa ſa uopo quì riflettere che ne'

(1) *L. 46. ad L. Falcid.*

(2) *L. 1. C. eod.*

(3) *L. 19. C. eod.*

ne' *testi* di sopra trascritti si parla di *falcidia*, non già di *trebellianica*; e si parla di *falcidia* nell'aspetto dell' *interesse de' legatarj*, da' quali dopo la soddisfazione si volesse alcuna cosa ripetere per ragione della *falcidia* dovuta all'erede.

E' poi chiaro ed evidente che il dritto della detrazione si nieghi a colui, il quale *voluntatem testatoris sequutus, & ut pleniorem fidem testamento exhiberet*, ha voluto pagare i legati senza nulla detrarre; siccome è ragionevole e giusto che anche il fedecommesso inutilmente restituito non si possa revindicare, allorchè abbia il gravato di propria volontà fatta la restituzione: *Quando inutiliter sit fideicommissum, & tamen heredes comperta voluntate defuncti prædia ex causa fideicommissi præstiterunt, frustra de ea re quæstio moveri debet; cum non ex sola scriptura, sed ex conscientia dicti fideicommissi, defuncti voluntati satisfactum sit* (1).

Ma se al contrario avvenga che un *erede gravato* sia concorso al pagamento de' *legati* non per una decisa volontà, e per seguire il comando del testatore; ma per *errore*, o per *necessità*, non si presume allora che abbia rinunziato a quel benefizio, che gli vien dalla legge, per giovare a colui, a cui di poca buona voglia è co-

stret-

(1) *L. 2. C. de fideicommiss.*

ſtretto a reſtituire il *fedecommeſſo*. Potendo eſſere infinite le cagioni, che facciano preſumere l'*errore*, e potendo la *neceſſità* derivare da infinite ſorgenti, la *regola di legge* ſarà ſempre quella di eſaminare ciò che ſi è fatto, e ciò che ſi è inteſo di eſeguire. *D. Ferdinando Sorrentino* non acquiſtò il poſſeſſo de' beni prima di ſottoſcrivere l'obbligo di ſoddisfare i *legati*. Contra i *legatarj* non aveva egli allora alcuna *eccezione*, sì perchè verificandoſi il caſo della *reſtituzione* per la di lui *premorienza al coerede*, l'azione, che gli competeva in avvenire, era di *trebellianica contra fideicommiſſarium*, non già di *falcidia contra legatarios*; e ſi perchè l'ampiezza dell' aſſe ereditario di *D. Chiara Giannattaſio*, che faceva ſalva la *trebellianica*, la *falcidia*, e i *legati*, non permetteva che una ſomigliante azione contro de' *legatarj* in quel tempo ſi promoveſſe.

Di vantaggio, chi mai in quella ſtagione poteva aſſicurare *D. Ferdinando Sorrentino*, che farebb' egli trapaſſato prima di *D. Proſpero Buccino*? Ciaſcuno ſi figura aſſai lontano l'ultimo de' ſuoi giorni: eſſendo *incerto* il tempo della morte, *incerta* era la condizione della *reſtituzione*. In conſeguenza come mai poteva *D. Ferdinando* far valere i ſuoi diritti intorno alla *trebellianica*, quando poteva accadere che *non verificata la condizione* della ſoſtituzione ceſſaſſe il *grava-*

me , e ceſſaſſe così anche l' azione alla *trebellianica*? Si può *tacitamente rinunziare* a quel benefizio, che nel penſiere di chi rinuncia è di *dubbio e mal ſicuro evento* ?

Siccome in *qualità di coerede* non poteva D. *Ferdinando Sorrentino* ricuſare la ſoddisfazione de' *legati* , così doveva eſſer coſtituito nella certezza che *verificato il caſo* della reſtituzione , da cui dipendeva il diritto alla *trebellianica* , avrebbe un tempo ricevuta l' *indennizzazione* per la *rata* corriſpoſta a' *legatarj* da colui , che acquiſtando per mezzo della *ſoſtituzione* la *qualità ereditaria* ſoffrir doveva interamente il peſo de' legati .

In ſoſtanza ſiccome il *gravato* ha ragione di ripetere le *ſpeſe* erogate *pro tuenda & conſervanda hereditate* , così ha il diritto di riſcuotere ciò , che ha pagato pel *coerede* e pel *ſoſtituto* , a peſo del quale cedono i *legati* di qualunque natura eſſi ſieno . Riputandoſi coſtui nella *quarta trebellianica* un *legatario* , o piuttoſto un *creditore poziore* a chiunque altro tragga ragione dal teſtamento (1), il di lui credito non può eſſer diminuito per cagione de' legati altrui , e ſe ha ſofferto ſcemamento per la ſoddisfazione de' *legati* , avrà

(1) *Ripa Notabil. ad l. Titius , & ad l. Seja D. ad Falcidiam. Cravetta conſil.* 16.

avrà il *regreſſo* contro del *fedecommeſſario* per eſſerne indennizzato e rifatto. *Idem eſt*, diſſe il *Surdo* (1), *in omnibus legatis, quæ gravatus ſolvit, quia pro iis retinet tot bona*, L. 10. *Cod. ad Trebel. Et ſicuti potuiſſet heres bona vendere pro ſolutione æris alieni, & legatorum*, L. *pater filium D. de leg.* 3.; *ita cum de proprio ſolverit, poteſt tot bona hereditaria retinere, quantum capiunt credita, & legata ſoluta, imo & quantum capit ſuum creditum . . . . . & ratio eſt quia gravatus tenetur totum reſtituere, quod invenit in hereditate; & illud ſolum cenſetur eſſe in fideicommiſſo, quod ſupereſt prædiis, l. qui quadringenta D. ad S. C. Trebell.: & ſi non fierent deductiones prædictæ heres plus reſtitueret, quam foret reſtituere juſſus.*

D. *Proſpero Butrino* pare che queſta volta ſola ſi moſtri grandemente attaccato agl' intereſſi di D. *Anna Maria Sorrentino*; poichè ſoſtiene che ſe diritto a coſtei competeſſe per la *trebellianica*, dovrebb' eſſer diretta l' azione contra de' *legatarj* ormai ſoddisfatti, e non già contra di eſſo lui, a pro del quale ſi verificò la ſoſtituzione. *Paghi chiunque*, ei dice, *purchè ſia io immune da qualunque moleſtia.* Ma la nuova conteſa, che ſi va ſuſcitando, a me ſembra che ſia una legittima *derivazione* dalle ante-

(1) *Deciſ.* 33. *num.* 18.

cedenti controverſie. Quando ſia vero che il *gravato* abbia' diritto di detrarre la *trebellianica* da'beni, che reſtituiſce, e di detrarla a danno del *ſoſtituto*, e quando altresì ſia certo ed indubitato che il *peſo de' legati* ſia del *fedecommeſſario*, e non del *fiduciario*, quanto ſi può immaginare ed afferire nella cauſa preſente ſi riduce a ſoli *paralogiſmi*. L'*erede univerſale fedecommeſſario* è il debitore della *quarta* a pro del *gravato*, e de' *legati* a pro de' *legatarj*. Or ſe avvenga che il *gravato* contribuendo a' *legati* abbia ſoddisfatto il debito del *ſoſtituto*, il diritto della *indennizzazione* non può ſperimentarlo contro di coloro, che dall'eredità ricever dovevano la ſoddisfazione, ma contro del fedecommeſſario, che doveva ſoddisfare i *legatarj*, e non lo fece. La *trebellianica* ſi detrae dal *fedecommeſſo reſtituito*; la *falcidia* da'*legatarj*, quando non ſia ſalva la *quarta* a pro dell'erede. Il *fedecommeſſario* dunque ſarà debitore della *trebellianica* a benefizio del *gravato*, e non avrà diritto di *falcidia* contro de' *legatarj*, ſe ciò che gli reſta dall' eredità eccede la *falcidia*, a meno che non foſſe queſta *detrazione* eſpreſſamente vietata, nel qual caſo pagherà di buona voglia i legati ſenza ritenere alcun ceſpite dell' eredità.

Ogni quiſtione adunque reſta ſpianata e riſoluta, quando ſi ſappia che i *legati* ſieno un debito non del

gra-

gravato , ma del *fedecommeſſario* . Tutt' i dubbj allora ſvaniſcono come nebbia al vento , e ciò che il *gravato* ha ſoddisfatto ai *legatarj* pendente ancora la condizione della *ſoſtituzione* ha dritto di ripeterlo da colui , che acquiſta il fedecommeſſo univerſale : *Si antequam* , diſſe *Arnoldo Vinnio* (1) , *reſtitutio facta ſit , legatarii petant ; puto heredem* (*gravatum*) *exceptione juvari non debere , cum ſi ſolvat , hoc minus ex cauſſa fideicommiſſi reſtituet .*

§. IV.

Le quantità pagate pro tuenda & conſervanda *hereditate ſono a peſo del* fedecommeſſario , *non già del* gravato.

SE D. *Proſpero Buccino* fu da principio iſtituito erede nel *ſemiſſe* , e l'altro *ſemiſſe* poſteriormente acquiſtò nel verificarſi la ſoſtituzione , eſſendo egli l'unico e ſolo erede di D. *Chiara Giannattaſio* dee ſubire il peſo di tutte le ſpeſe erogate *pro tuenda & conſervanda hereditate :* e ſe le contribuì per *metà* D. *Ferdinando Sorrentino* in tempo ch' era incerta ancora la condizione del fedecommeſſo , fatto il caſo della reſtituzione

 nacque

(1) *Inſt. tit. de fideicom. hered. & ad SCtum Trebell.*

nacque alle Figliuole ed eredi del *gravato* il dritto della *ripetizione*.

Oltre a' *duc.* 12 *m. legati* da D. *Chiara* ai Signori *Giannattasio* di *Salerno*, i quali corrono dietro la regola generale de' *legati*, furono ad essi pagati *duc.* 6 *m. in vim transactionis* (1): al *Regio Fisco* per lo *jus sententiæ* furono soddisfatti *duc.* 850 (2): all'Avvocato *Villani* vennero pagati *duc.* 1500 per sue fatiche, oltre infinite altre spese per *accessi* di *Ministri*, *annotazioni*, *diritti di banca*, ed altro (3). Tutte queste spese egli è indubitato che furono soddisfatte co' *fondi ereditarj* e co' *frutti*, e che cedettero così a carico *metà di Sorrentino*, e *metà di Buccino*.

Che a tutte queste spese debba soggiacere l' erede *fedecommessario*, e non già il *gravato*, in varj luoghi della legge è chiaramente disposto. *Sed enim*, disse *Ulpiano* (4), *si quis rogetur restituere hereditatem .... ipse, si quem sumptum fecit in res hereditarias, detrahet*. E *Paolo* ancora (5): *qui distrahendis, conservandisque rebus hereditariis sumptus factus est, im-*

pu-

(1) *Fol.* 46 *vol.* 1.
(2) *Fol.* 80. 81 *dict. vol.*
(3) *Fol.* 77 79 *dict. vol.*
(4) *L.* 22 §. 3 *D. ad Trebell.*
(5) *L.* 19 *d. cod.*

putari heredi debet. La diſpoſizione di queſte leggi ſeguì il *Cenſalio* ſul propoſito appunto di *tranſazione* di coſa fedecommeſſata, ſcrivendo: *Tertio obſervo, quod fideicommiſſarius tenetur heredi gravato ſolvere pecunias ſolutas ex cauſa* tranſactionis *inita ſuper re ſubjecta reſtitutioni, ſicut aliarum placitis concludit Cancer. variar. reſolut. lib. 3 cap. 13 tit. de renunciat. n. 210* (1). E *Merlino* rapporta così eſſerſi deciſo: *Viſum fuit etiam deducendas eſſe pecunias dictis ſororibus ſolutas, ut a lite recederent, quæ ab herede ſunt detrahendæ ex bonis fideicommiſſi, quum pro illorum defenſione, ſeu recuperatione facta ſint, l. ubi pure §. qui in diſtrahendis D. ad S. C. Trebell. fuit reſolutum coram b. m. Seraph. die 28 Maii 1590' in cauſſa Rom. Viridarii, & procedit etiam quod heredes ſententiam non obtinuerint, quia ſufficit fuiſſe impenſum in cauſſam hereditatis, & quod mediante tranſactione bona remanſerint penes heredes libera a prætenſoribus* (2).

La G. C. della Vicaria non fu di avviſo di ammettere queſta pretenſione di D. *Anna Maria Sorrentino*; e poichè giudicò a di lei favore l'*articolo* della *quarta trebellianica*, addoſsò alla medeſima la *quarta parte*

(1) *Cenſalius ad Peregrin. de fideicom. add. 40 in fin.*

(2) *Peſt. tract. de legit. deciſ. 20 n. 7.*

te delle ſpeſe di ſopra rammentate. Ma non vuole così la Legge, e ſon ſicuro che il S. C. nel decidere ſull' appellazione da D. *Anna Maria* propoſta, ſeguirà in queſto rincontro que' ſiſtemi di *giuriſprudenza*, de' quali è il più fido interpetre e il più geloſo cuſtode.

§. V. ed ultimo.

Il prelegato *fatto a* D. Ferdinando Sorrentino *come* compenſativo del debito *della teſtatrice non dee imputarſi nella* quarta, *Non è così del* prelegato *ſcritto in favor di* D. Proſpero Buccino.

LUnghe e penoſe fatiche nel *Foro* avendo ſofferte D. *Ferdinando Sorrentino* in qualità di *Avvocato* di D. *Chiara Giannattaſio*, meritò da coſtei un *prelegato* di *duc.* 500, e di un *terreno* poſto nel tenimento di *Vico di pantano*. Riconoſcendo dunque il ſuo *debito* volle la *teſtatrice* col *prelegato* compenſarlo allorchè ſcriſſe: *prelego al ſuddetto D. Ferdinando Sorrentino il mio territorio ſeminatorio a Vico di Pantano*, e *duc.* 500 *in ſoddisfazione dell'aſſiſtenza fattami* (1). Non così poi parlò allorchè fece a D. *Proſpe-*

(1) *Fol.* 3 *a t. vol.* 1.

ſpero Buccino un *prelegato* di alcune *caſe* e *mobili*, poichè nulla certamente doveva ſoddisfare a colui, che non aveva per lei durata la menoma fatica. E quindi ſiccome il *prelegato* di *Buccino* non diminuiſce la *trebellianica*, e corre dietro la *regola generale de' legati*; così il *prelegato* ſcritto in pro di *Sorrentino*, come *compenſativo del debito*, non dee imputarſi nella *quarta*.

E' un aſſioma di legge che *legatum debiti non imputatur in quartam*, e vien tratto da un celebre riſpoſo di *Papiniano* (1). Un marito ſcriſſe erede la moglie in *certa quota* gravandola di reſtituirla ad altri, e caricandola di molti legati. All' incontro prelegò alla moglie medeſima la ſua dote. Or avendo i *legatarj* e l' erede *fedecommeſſario* preteſo che la moglie in atto di detrarre per lei la *falcidia* imputar doveſſe il *prelegato della dote*, il *Giureconſulto* riſpoſe che doveva prima dedurre il *prelegato della dote*, e poi prenderſi la *falcidia*, ancorchè queſta all' importo della dote equivaleſſe: *Sed cum uxori pro parte heredi ſcriptæ dos prælegatur, eaque deductis legatis hereditatem reſtituere rogatur, etiamſi quarta, quam per legem falcidiam retinet, tantum efficiat, quantum in dote eſt; tamen pro ſua portione dotis præ-*

(1) *L. 51 D. ad Trebell.*

prælegatæ partem deducit. E ne foggiunse la ragione, cioè che per esser la dote un *debito del marito*, aveva la moglie il dritto di dedurlo dall'*asse*, come fatto avrebbe qualunque altro creditore erede istituito: *quum enim utrumque consequitur, nihil interest inter hanc mulierem, & quemvis alium creditorem heredem institutum, & hereditatem restituere rogatum*.

Prelegato di *debito* fu indubitatamente quello di D. *Chiara Gianattasio*, e lo confessò ella stessa colle anzidette parole, *in soddisfazione dell'assistenza fattami*: e quindi non deesi il *prelegato* a patto veruno imputare nella liquidazione della *quarta trebellianica*. La ragione della legge si è, che la quarta *debetur ex bonis testatoris, non ex bonis heredis*: all'incontro qualora si mettesse a calcolo il *legato compensativo del debito*, verrebbe la quarta a detrarsi *ex bonis heredis, non ex bonis testatoris*; ciò che è un assurdo. Si ascolti il bel comento, che *Giacomo Cujacio* fece al rapportato risponso di *Papiniano*: *Nihil igitur in hoc proposito distat uxor a creditore: uxor, cui debetur dos, a creditore, cui quid aliud debetur. Uterque deducit sibi debitum, ac præterea falcidiam integram: uterque utrumque consequitur, & hereditatem, seu falcidiam, & quod sibi defunctus debuit. Hæc est sententia Papiniani, quæ ponitur in hac lege* (1).

La

(1) *Tom. IV pag. 467 lit. D. Edit. Mut.*

La G. C. non dubitò di queſta regola di Legge allorchè ſottopoſe a *nuovo termine* la dedotta *eſcluſione* del prelegato dalla quarta ; ma volle per avventura eſaminare a miglior agio ſe *gratuito*, o *compenſativo* foſſe il *prelegato* in quiſtione. Ma dopo il corſo di *anni quarantacinque* qual pruova migliore può deſiderarſi di quella, che naſce dalla *dichiarazione* medeſima della *teſtatrice*? Ella non fa il *prelegato* che *in ſoddisfazione dell' aſſiſtenza a lei fatta* : e chi ha l' intenzione di *ſoddisfare* è certamente ſicuro di avere un *debito*.

Oltre poi ad eſſer *notorio* nella Città che D. *Ferdinando Sorrentino* era ſtato antico *Avvocato* e *Procuratore* di D. *Chiara Giannattaſio* e della di lei *madre* ; ed oltre ad eſſer pieni i *proceſſi* di ſue *procure*, vi hanno negli *atti* delle *depoſizioni de' teſtimonj*, che queſta verità pienamente conteſtano (1). Ma a che dubitare della natura di un *prelegato*, quando chi lo fa vuol *compenſare* e *pagare*, non già eſſer ſenza cagione *prodigo* e *liberale* ?

CONCHIUSIONE.

QUeſta è la dimoſtrazione de' diritti appartenenti a D. *Anna Maria Sorrentino* per la *quarta trebellianica* a lei dovuta come erede del padre. Sembrano pie-

(1) *Fol.* 47 *& ſeq. vol.* 1.

pienamente giuſtificate quelle *parti del decreto* della G. C., che ammiſero la *trebellianica*, e rivolſero i *legati* a peſo di D. *Proſpero Buccino*. Sembra altresì giuſtificata l' *appellazione* da coſtei prodotta per quelle provvidenze della G. C., mercè le quali fu ordinato il *contributo* per la ratà delle *ſpeſe* e della *tranſazione*, e venne un *nuovo termine* impartito intorno al *prelegato* ſcritto a pro di D. *Ferdinando Sorrentino*. E finalmente l' *eccezioni* addotte da D. *Proſpero Buccino* non pare che eſigano una più lunga *confutazione*. Or mentre il Magiſtrato è occupato a fiſſare gli *eſtremi di un calcolo*, che dovrà liquidare il credito dell' *Attrice*, ſi ſollazza D. *Proſpero* nella formazione di *calcoli* capricciosi e vani, i quali non trovano ſoſtegno altrove, che nella dilui fervida immaginazione. I *calcoli* eſatti e ragionevoli ſi ſon fatti da D. *Anna Maria Sorrentino*, e ſi preſenteranno al S. C., ſempre che voglia, in un *foglio* a parte. Ma le *calcolazioni* ſaranno ſempre erronee e fallaci, quando non ſieno ſeguela di una *ſentenza*, che ne abbia fiſſati gli *eſtremi*. Se avvenga che il *Magiſtrato* ſecondi i giuſti deſiderj dell' *Attrice*, ſoffrirà certamente D. *Proſpero Buccino calcoli aſſai doloroſi per lui*, e vedrà nell' eſito delle coſe qual ſia il riſultato di una lite per tanti e tanti anni ingiuſtamente ſoſtenuta.

Napoli 6 di Marzo 1797.

Antonio della Roſſa.

VA1
1546863